

Allevare è proteggere: la consapevolezza dei nostri doveri

(A CURA DI ENRICO BANFI)



Conferenza dei Presidenti di Raggruppamento
Piacenza, Sede federale, 5 marzo 2016

Allevare è proteggere: quello scelto dagli allevatori amatoriali sportivi italiani è un motto molto semplice, carico di emotività e simpatia. Ma non va dimenticato un aspetto molto importante: è un motto che richiede sensibilità, conoscenza, forte senso di responsabilità.

Sensibilità: alle necessità dei nostri animali ma anche ai progressivi, inarrestabili, decisivi cambiamenti che avvengono nella comunità in cui viviamo e che incidono pesantemente su ogni attività, anche su una passione come quella di allevare “uccellini”.

Conoscenza: a fronte di cambiamenti rapidi e profondi, dobbiamo costantemente tenerci aggiornati sull’evoluzione, ad esempio delle leggi e dei divieti ed obblighi che portano con sé. Ormai deve essere una conoscenza “professionale e sicura”: dobbiamo affidarci a qualcosa di più certo che le battute sui social. E dobbiamo conoscere non solo per noi stessi, ma anche per informare gli altri con cui dividiamo il nostro magnifico hobby: ecco che la straordinaria rapidità ed invasività di internet ci viene in aiuto per creare una comunità costantemente e correttamente al passo con i tempi.

Responsabilità: nei confronti degli animali, ma anche della intera comunità FOI, ed a maggior ragione se rivestiamo o vogliamo rivestire ruolo dirigente, dobbiamo sentire costantemente la responsabilità del ruolo. Il che significa avere ben chiari ideali e obiettivi del Movimento ornitologico e difenderli e perseguirli *prima* dei nostri interessi personali. È un obbligo non contrattabile.

Spero che il tempo sottratto “ai miei interessi personali” per redigere queste note raggiunga l’obiettivo: allargare la conoscenza, aumentare la sensibilità e la responsabilità, contribuire a fare avanzare il Movimento degli ornicoltori italiani.

Febbraio 2016 - *Enrico Banfi*

2 - COMMENTI E NORMATIVE

2013 - Trasporto uccelli amatoriali e nuove norme europee	<i>pag.</i>	3
2015 - Disciplinare FOI/ SOR formato semplificato	<i>pag.</i>	6
2015 - Mercati esteri, benessere e sanzioni (I)	<i>pag.</i>	13
2015 - Mercati esteri, benessere e sanzioni (II)	<i>pag.</i>	16
2016 - Regolamenti comunali sul benessere animale	<i>pag.</i>	17

3 - L. n. 68-2015- ECOREATI

2015 - Benessere e L. 68-2015 (I)	<i>pag.</i>	21
2015 - Benessere e L. 68-2015 (II)	<i>pag.</i>	24
2015 - Benessere e L. 68-2015 (III)	<i>pag.</i>	27
2015 - Benessere e L. 68-2015 (IV)	<i>pag.</i>	29

4 - ACQUISTI CONSAPEVOLI

Allevare è proteggere: catture	<i>pag.</i>	34
--------------------------------------	-------------	-----------

5 - APPELLI

2015 - Non allo sbaraglio- Aiutaci ad aiutarti	<i>pag.</i>	37
--	-------------	-----------

6 - MODULISTICA ALLEGATA

2015 Documento cessione internazionale -CITES	<i>pag.</i>	39
2015 Consigli Mostra Scambio (1)	<i>pag.</i>	40
Certificato sanitario internazionale	<i>pag.</i>	41
Modello 4 (Rosa)	<i>pag.</i>	42

TRASPORTO UCCELLI: UN NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO

Publicato: 30 giugno 2013



TRASPORTO ANIMALI COMPAGNIA

Nuove regole sanitarie UE sul trasporto degli animali da compagnia con finalità non commerciali. Obiettivo: tutela della salute degli animali e dell'uomo (quindi non riguardano il benessere degli animali).

*Riguarda i ns. uccelli ma anche altri animali non convenzionali come animali acquatici, rettili, anfibi, invertebrati... **Per ora non ci sono nuove incombenze per gli ornicoltori***

Sono uscite due normative (giugno 2013) che affrontano questo tema che interessa molta da vicino gli allevatori sportivi ornicoltori, che allevano con *finalità non commerciali*. I trasporti con finalità commerciali adottano procedure completamente diverse (Reg. CE 1/2005). Gli obiettivi sono quelle di tutelare la salute degli animali e dell'uomo.

Altro sono le norme preposte alla tutela del benessere psicofisico degli animali, che esistono e sono aggiuntive. Riepiloghiamo:

- In Italia, il trasporto entro i confini nazionali avviene accompagnando gli animali con un documento, noto come Mod. 4 (**in assenza, sanzione di 430,00 euro**). Si tratta di un'autodichiarazione standard, firmata dal solo allevatore, che si assume la responsabilità (anche penale) della dichiarazione. In alcuni casi (regione Emilia Romagna) può essere autorizzato, in luogo del Mod. 4, il modulo d'ingabbio alla mostra sportiva cui si partecipa. Identico documento viene utilizzato dai convogliatori: trasportano animali non di loro proprietà, ma sempre con finalità non di lucro.

- Il trasporto *per finalità non commerciali* verso Paesi UE di animali da compagnia introduce nuove norme, rispetto le italiane: ne abbiamo un esempio quando partecipiamo a mostre internazionali, come i mondiali, in altri paesi UE. Si tratta- fino a ieri- di aspetti burocratici non chiari e complicati, poiché devono necessariamente essere avallati dalle autorità nazionali. Il nuovo regolamento sanitario UE opera su questo settore, sostituendo il vigente Reg.(CE) n. 998/2003 con il Reg. (UE) n. 576/2013.
- Il trasporto per finalità commerciali non è oggetto di questo regolamento.
Il nuovo regolamento entrerà in vigore il 29 dicembre 2014.

1) Considerazioni generali

- Vengono definiti gli “animali da compagnia” e le “finalità non commerciali”, ai fini del regolamento adottato. È una premessa fondamentale;
- se non ci fosse questo regolamento, i ns. uccelli correrebbero il rischio di sottostare alle norme molto più complesse relative ai movimenti commerciali, in particolare di quelli della catena alimentare;
- una delle finalità è “rimuovere qualunque ostacolo ingiustificato a tali movimenti”, cioè ai movimenti di animali da compagnia con finalità non commerciali. È musica per le ns. orecchie!
- definizione “trasporto o movimento non commerciale”: *“movimento a carattere non commerciale»: qualsiasi movimento che non ha come scopo la vendita o il passaggio di proprietà di un animale da compagnia”;*
- definizione di “animale da compagnia”: *“animale da compagnia»: un animale di una specie elencata nell’allegato I che accompagna il suo proprietario o una persona autorizzata durante un movimento a carattere non commerciale e che rimane sotto la responsabilità del proprietario o della persona autorizzata per tutta la durata del movimento a carattere non commerciale”;*
- fondamentale risulta il marcaggio individuale di ciascun animale: dunque l’anellino (o il microchip) è un elemento critico. Non acquistare né movimentare uccelli senza anellino integro; La Commissione europea ha la delega per stabilire i metodi di marcaggio delle varie specie animali. Si fa esplicito richiamo al Reg. (CE) n. 339/97, CITES: in esso è contenuta la tipologia di marcaggio per i ns. uccelli;
- i nostri uccelli sono contenuti nell’All. I, Parte B assieme agli altri animali non convenzionali;nella Parte A sono comprese le 3 specie che hanno dato origine ai primi regolamenti, nati per combattere la rabbia: cani, gatti, furetti;
- ***minaccia molto grave contenuta nel regolamento 998/2003 sostituito: per godere del beneficio dei minori controlli previsti per il trasporto non commerciale, gli esemplari di animali da compagnia trasportati al seguito non potevano essere in numero superiore a 5.***

Questo limite era applicabile a tutte le specie di animali da compagnia, dunque compresi i ns. uccelli: possiamo immaginare cosa significhi una simile interpretazione per allevatori che partecipano ai mondiali (non si sarebbero più potuti organizzare) o si recano ai mercati del nord (es. Zwolle). Per intenderci: la Spagna dal 2009 ha adottato questa interpretazione... l’Italia vi aveva pensato, poi ci siamo incontrati ed abbiamo fatto presente al Ministero la natura senza lucro e sportiva di COM/FOI e la necessità di convogliare grandi quantità di esemplari. Siamo intervenuti anche a livello europeo con proposte.

Il nuovo regolamento limita il numero di 5 alla Parte A (cani, gatti, furetti), mentre per la parte B (fra cui i ns uccelli) la Commissione si è riservata di valutare e decidere successivamente. Quindi, il nuovo regol. (UE) n. 576/2013 non prevede un limite massimo agli uccelli al seguito.

Inoltre, anche per cani ecc, sono previste deroghe praticabili anche per noi, se in futuro venisse introdotto il limite (che comunque non dovrebbe essere di 5);

- vengono introdotti (ma in parte c'erano già, vedi i documenti sanitari per i mondiali...) i documenti d'identificazione per gli animali. Quelli per la parte A sono già definiti, quelli per la parte B no.

Conclusioni

Il nuovo Reg. (UE) n.576/2013 chiarisce alcuni punti chiave che rappresentavano una minaccia per il ns. Movimento.

Non ci sono nuove incombenze burocratiche.

La Commissione UE potrà intervenire su alcuni temi, per ora chiariti solo per cani, gatti e furetti, in particolare ci stanno a cuore: numero max di animali al seguito, marcaggio, documenti d'identificazione (che non devono essere individuali ma collettivi).

Su questi temi abbiamo presentato nostre proposte al Ministero Italiano.

Raccomandazione: per non cadere nel trasporto con finalità commerciali gli allevatori sportivi devono adottare comportamenti consoni e coerenti con il loro essere "hobbyisti sportivi". Credo non ci sia bisogno di ulteriori precisazioni. Si tratta di proseguire lungo la linea tracciata lo scorso anno con l'Internazionale di Reggio E., linea che viene confermata anche quest'anno, e rappresentata con i consigli che alleghiamo al presente commento.

Il rispetto scrupoloso delle regole paga sempre, la furba violazione porta facilmente a dolorose conseguenze.

Giugno 2013- Banfi



Federazione Ornicultori Italiani Onlus

(riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica n. 1166 del 15 dicembre 1949)

DISCIPLINARE VOLONTARIO F.O.I. Onlus e S.O.R.

Per detenzione, trasporto, esposizione e Mostra-scambio (ESTRATTO)

A. TRASPORTO

A.1. Dimensioni minime, volume e densità di carico del contenitore/trasportino

Queste dimensioni sono applicabili a tutte le specie di uccelli appartenenti ai:

- *Fringillidi*
- *Ploceidi*
- *Indigeni ed Esotici*
- *Quaglie e Colini* per utilizzo sportivo e non alimentare

Per *Ondulati e Psittacidi* si rimanda al successivo paragrafo intitolato “*Note speciali per Ondulati e Psittacidi*”.

A.2. Note tecniche generali sul contenitore per il trasporto (gabbia o trasportino)

Il contenitore per il trasporto, gabbia o trasportino può essere “singolo”, “doppio” o “collettivo”. La definizione è riferita solo ed esclusivamente alle modalità di stabulazione degli uccelli trasportati. Nel “singolo”, l’uccello occupa da solo un proprio spazio; nel “doppio”, i due soggetti occupano uno spazio comune a loro due soltanto; nel “collettivo”, lo spazio riservato è occupato da più soggetti contemporaneamente. Un contenitore per il trasporto (trasportino) che comprenda più box singoli non è da considerarsi “collettivo” ma “singolo”.

Note tecniche generali sul contenitore/trasportino:

- a. essere preferibilmente in plastica o altro materiale (eventualmente protetto da apposita vernice atossica) facilmente lavabile e disinfettabile, deve avere preferibilmente angoli smussi che mal si prestano a raccogliere sudiciume difficilmente asportabile;
 - b. essere robusto e resistente agli urti accidentali;
 - c. essere di dimensioni adeguate al numero di soggetti che si vogliono trasportare; gli uccelli all’interno devono potersi comodamente appollaiare sui posatoi senza toccarsi reciprocamente e assumendo la posizione naturale.
- **Trasportino singolo:**
 - *taglia piccola (massimo cm 15 fra testa e coda):* lunghezza almeno 2 cm in più rispetto la taglia del soggetto ospitato, larghezza cm 10, altezza cm 10.
 - *taglia grande (massimo cm 25 fra testa e coda):* lunghezza almeno 2 cm in più rispetto la taglia del soggetto ospitato, larghezza cm 10, altezza cm 12,5.

- **Trasportino collettivo**
(non ammesso per *Ondulati e Psittacidi*): lunghezza cm 60, profondità cm 30, altezza cm 15 (misure nette), con due posatoi sul lato lungo.

Densità:

- taglia piccola** (massimo 15 cm fra testa e coda): 25 uccelli (pari a 72 cmq cadauno);
- taglia grande** (massimo 25 cm fra testa e coda): 15 uccelli (pari a 120 cmq cadauno).

A.3. Note speciali per Ondulati e Psittacidi

I contenitori per il trasporto dovranno avere le seguenti caratteristiche:

- materiali: metallo, legno o plastica;
- se il legno viene verniciato, è obbligatorio utilizzare vernici atossiche onde evitare intossicazioni in caso di ingestione;
- l'uso dei posatoi è facoltativo e a discrezione dell'allevatore/trasportatore in base alla specie aviare trasportata e all'indole;
- il fondo deve essere ricoperto con una lettiera di legno o cartone o altro materiale assorbente;
- evitare materiali e fogge tali da determinare pericoli (esempio grigliati sulle pareti laterali in cui gli uccelli potrebbero impigliarsi con le unghie o le ali). La griglia va utilizzata come tetto del contenitore per dare aria e luce.
- L'uso delle mangiatoie interne e degli abbeveratoi con acqua libera è facoltativo e a discrezione dell'allevatore/trasportatore in base alla specie aviare trasportata, all'indole, alle soste programmate e al vano del mezzo di trasporto entro cui tali animali vengono trasportati;
- Mangiatoie e beverini possono essere utilmente sostituiti da frutta adeguata alla specie trasportata. La sosta per cibo e acqua deve essere organizzata partendo da questa situazione.
- È proibito l'utilizzo di contenitori in metallo di qualunque tipo con zincatura a caldo, a causa del potenziale tossico per tutti gli uccelli. È consentita la protezione con vernici atossiche e con zincatura a freddo.

Le dimensioni minime delle gabbie variano in funzione delle taglie delle diverse specie:

- **Trasportino singolo:**
- **Taglia (lunghezza) fino a cm 15:** lunghezza almeno cm 2 in più rispetto la taglia del soggetto ospitato, altezza cm 9, larghezza almeno 2 cm in più rispetto la larghezza massima del soggetto ospitato, e comunque non inferiore a cm 9;
- **Taglia (lunghezza) compresa tra cm 16 e 25:** lunghezza almeno cm 2 superiore la lunghezza del soggetto ospitato, altezza cm 12, larghezza almeno 2 cm in più rispetto la larghezza massima del soggetto ospitato, e comunque non inferiore a cm 9.
- **Taglia (lunghezza) compresa tra cm 26 e 35:** lunghezza almeno cm. 2 superiore la lunghezza del soggetto ospitato, altezza cm. 12, larghezza almeno cm.2 in più rispetto la larghezza massima del soggetto ospitato e comunque non inferiore a cm. 9.
- **Taglia (lunghezza) compresa fra cm. 36 e 50:** lunghezza almeno cm.2 in più rispetto la lunghezza del soggetto ospitato, altezza cm. 12, larghezza almeno cm. 2 in più rispetto la larghezza massima del soggetto ospitato e comunque non inferiore a cm. 9. Fanno eccezione:Ara, Cacatua e Vasa per le quali è prescritta la gabbia in filo d'acciaio prevista per taglia superiore ai cm. 50.

- **Trasportino doppio:**
- *Taglia (lunghezza) fino a cm. 15:* lunghezza e larghezza almeno cm. 2 in più rispetto la taglia del soggetto ospitato, altezza cm. 9. Nel caso di due soggetti di taglia 15 cm., il trasportino sarà di 17 per 17 per 9 cm di altezza.
- *Taglia (lunghezza) compresa tra cm 16 e 25:* lunghezza e larghezza almeno cm.2 superiori alle analoghe dimensioni dei soggetti ospitati, altezza cm. 12.
- *Taglia (lunghezza) compresa tra cm 26 e 35:* lunghezza e larghezza almeno cm. 2 superiori alle analoghe dimensioni dei soggetti ospitati, altezza cm. 12.
- *Taglia (lunghezza) compresa tra cm. 36 e 50:* lunghezza e larghezza almeno cm.2 superiori alle analoghe dimensioni dei soggetti ospitati, altezza cm. 12. La dimensione per il trasporto di 2 soggetti di lunghezza 40 cm diviene: 12 cm di altezza per 42 per 42 cm. Fanno eccezione Ara, Cacatua e Vasa per le quali è prescritta la gabbia in filo d'acciaio prevista per taglia superiore ai 50 cm..
- *Taglia (lunghezza) superiore a cm 50:* si utilizza una gabbia in filo d'acciaio, con i tre lati di dimensioni superiori di almeno cm 2 alla lunghezza del soggetto trasportato. In ciascuna di queste gabbie possono essere ospitati al massimo 2 soggetti, per i quali sia certa la compatibilità caratteriale.

Non sono consentiti trasporti collettivi di Psittacidi, con più di due soggetti per trasportino

B. ALLEVAMENTO

B.1. Dimensioni minime delle gabbie per l'allevamento

I soggetti vengono divisi in tre gruppi, a seconda delle dimensioni:

- *taglia piccola*, fino a 15 cm di lunghezza becco-coda;
- *taglia media*, da 16 a 25 cm di lunghezza becco-coda.
- *taglia grande*, superiore a 25 cm (per pappagalli)

Taglia piccola

- gabbia per riproduzione, dimensioni minime: cm 55 per 28 per 32 di altezza. Nella stessa gabbia possono essere ospitati i 2 riproduttori e la prole fino allo svezzamento.
- gabbia per svezzamento e riposo, dimensioni minime come precedente: può ospitare 4 soggetti per la detenzione ordinaria ;
- voliera di dimensioni: cm 120 per 42 per 40 di altezza, con 4 posatoi. Può ospitare un max di 16 esemplari.

Taglia media

- gabbia per riproduzione, dimensioni minime: cm 60 per 31 per 35 altezza. Nella stessa gabbia possono essere ospitati i due riproduttori e la prole fino allo svezzamento.
- gabbia per svezzamento e riposo, dimensioni minime come precedente: può ospitare fino a 4 soggetti per la detenzione ordinaria;
- voliera di dimensioni minime cm. 120 per 42 per 40 di altezza con 4 posatoi: numero max di 12 esemplari

Sia nelle gabbie per taglia piccola che per taglia media i posatoi devono mantenere una distanza di cm 30

Sono accettate misure diverse delle gabbie, superiori alle minime indicate, nel rispetto delle proporzioni di spazio per animale ospitato

Taglia grande superiore a 25 cm. (Psittacidi)

Per quanto riguarda gli Psittacidi, l'enorme quantità di specie e varietà e all'interno di queste - di "personalità e caratteri individuali" molto specifici e differenti fra loro non consente di stabilire in modo semplice dei rapporti standard fra dimensione del contenitore, taglia e numero dei soggetti ospitati, come fatto per fringillidi ed esotici

In particolare ricordiamo che l'esigenza di dimensioni dei contenitori non dipende solo dalle dimensioni dei soggetti, ma anche, ed a volte soprattutto, dal "carattere" dei soggetti (timido, estroso, pauroso, socievole...), Le Associazioni di allevatori, la Federazione FOI e, soprattutto i Club di specializzazione possono fornire utili indicazioni in merito.

B.2. Dimensioni dei contenitori utilizzate per le gare sportive

Nelle gare sportive organizzate da Associazioni aderenti a COM/FOI, e limitatamente al periodo dell'esposizione, sono consentite gabbie di dimensioni inferiori per consentire le previste valutazioni della Giuria, nei limiti e secondo le modalità e gli standard fissati dalla Confederazione Ornitologica Mondiale per ciascuna delle razze, categoria, varietà a concorso. *Gli standard sono costantemente aggiornati dalle Commissioni Tecniche federali.*

Piacenza, luglio 2008

Approvato da Centro Nazionale per il Benessere Animale, c/o IZS Lombardia ed Emilia Romagna, il 25 febbraio 2009, Prot.n. 5786.



ESPOSIZIONE INTERNAZIONALE “CITTÀ DEL TRICOLORE”

BENESSERE ANIMALE NELLA MOSTRA-SCAMBIO E NEL MERCATO

1) Caratteristiche e vincoli generali

Per caratteristica propria della manifestazione, gli uccelli permangono nella mostra scambio per un tempo non superiore a 48/72 ore

Nei padiglioni riservati all'Esposizione:

- È vietato fumare; ai trasgressori verranno applicate le sanzioni di legge.
- È vietato introdurre animali che non siano uccelli, salvo specifico assenso scritto dell'organizzazione;
- È vietata l'introduzione d'uccelli diversi da: passeriformi, ploceidi, indigeni, esotici, pappagalli e ondulati, salvo specifico assenso scritto dell'organizzazione.
- È vietato esporre uccelli in precarie condizioni di salute (di cui è peraltro proibito il trasporto, dalle norme vigenti), in riproduzione o non autosufficienti. Inoltre devono avere il piumaggio pulito ed in ordine. Le attrezzature devono essere pulite.
- È vietato detenere nella medesima gabbia uccelli di genere diverso. È opportuno non far coabitare specie di pappagalli diverse.
- È vietato, sempre e comunque, detenere gli uccelli in contenitori appoggiati sul pavimento o su piani impropri o in condizioni di instabilità. Gli uccelli nella mostra-scambio devono utilizzare esclusivamente le strutture di appoggio e sostegno (piani e pareti) messe a disposizione dall'organizzazione. Se supportate dalle pareti, le gabbie devono essere ad una distanza minima da terra di 0.80 mt. Non è consentita la detenzione di uccelli sotto i tavoli.
- Per motivi igienici e sanitari le gabbie di qualunque tipo e dimensione devono essere dotate di fondo estraibile (per una loro perfetta pulizia) per la raccolta delle feci, che quindi non devono cadere direttamente sul piano del tavolo d'appoggio o sul pavimento.
- È vietato detenere uccelli in contenitori non specificamente progettati e costruiti per gli uccelli ed in contenitori che presentino, accessibili agli uccelli, parti aguzze, taglienti o comunque che possono essere causa di traumi e ferite agli uccelli.
- *Gli uccelli esposti nella mostra scambio devono essere identificabili secondo le normative FOI/COM (anellino) o CITES (certificazione).* È tollerata la presenza di uccelli privi di anello FOI/COM in numero non superiore al 10% degli uccelli esposti a nome dello stesso proprietario (fa fede il Mod. 4). Per tali casi, secondo le vigenti normative, l'allevatore dovrà fornire autocertificazione scritta e firmata che dia informazioni sull'origine e la provenienza di tali esemplari. Dal conteggio sono esclusi i soggetti CITES.

2) Superficie minima a disposizione degli uccelli e numero massimo di contenitori/gabbie utilizzabili negli spazi prenotati

2.a. Note speciali per Ondulati e Psittacidi

Ricordiamo che sono uccelli molto sensibili e timidi, facilmente stressati dalla novità dell'ambiente.

- Gabbie in filo d'acciaio zincate NON A CALDO ma a freddo o protette da vernice atossica, per proteggere la salute degli animali. Possibilità di mettere i posatoi su due diversi livelli, mangiatoia a cassetto estraibile. Griglia antisporcio estraibile oppure utilizzo di lettiera rinnovata max ogni 3 giorni.

Sono possibili dimensioni diverse delle gabbie, purchè l'altezza minima non sia inferiore a cm 30 d'altezza e sia rispettata la densità/ superficie minima a disposizione per ciascun soggetto.

Sono "caldamente" sconsigliate gabbie con parti in legno, per motivi sanitari (difficoltà di efficace pulizia) e pratici (considerato che ospitano pappagalli e ondulati...)

- Le gabbie possono essere sovrapposte, fino ad un'altezza massima di 100 cm, purchè venga garantita la stabilità. Ovviamente le gabbie di altezza superiore a cm 50 non possono essere sovrapposte.

Per "taglia" s'intende "lunghezza totale del soggetto". Le dimensioni delle gabbie riportate sono quelle minime, di più frequente uso: sono ovviamente consentite gabbie con dimensioni maggiori; il parametro chiave da rispettare è la densità massima (o superficie minima a disposizione) per ciascuna taglia.

- **Gabbia per taglie fino a 15 cm:** cm 35 per 30 per 30 di altezza, sup. 1050 cmq. (Max 12 gabbie per tavolo, su 2 piani da 6).

È possibile contenere:

- taglia fino a 15 cm.: max 6 soggetti (densità: 175 cmq/soggetto) ... (72 sogg./tavolo)

- **Gabbia base per taglie fino a 25 cm:** cm 60 per 35 per 40 di altezza, sup. 2100 cmq (Max 8 gabbie per tavolo su 2 piani da 4).

È consentito contenere:

- taglia fino a 15 cm: max 12 soggetti (densità: 175 cmq/ soggetto) ... (96 sogg./tavolo)

- taglia 16-25 cm: max 8 soggetti (densità 262.5 cmq/soggetto) ... (64 sogg./tavolo)

- **Gabbia base per taglie fino a 25 cm.:** cm. 90 per 35 per 40 d'altezza, sup. 3150 cmq (Max 8 per tavolo, su 2 piani)

È consentito contenere:

- taglia fino a 15 cm.: max 18 soggetti (densità: 175 cmq/ soggetto) ... (144 sogg./tav)

- taglia 16-25 cm: max 12 soggetti (densità: 262 cmq/soggetto) ... (96 sogg./tav)

- **Gabbia base per taglie fino a 25 cm:** cm. 120 per 42 per 42 d'altezza, sup. 5040 cmq (Max 4 per tavolo, su 2 piani)

È consentito contenere:

- taglia fino a 15 cm: max 29 soggetti (densità: 174 cmq/soggetto) ... (116 sogg./tav)

- taglia 16-25 cm: max 19 soggetti (densità: 265 cmq/soggetto) ... (76 sogg./tav)

- **Gabbia base per tutte le taglie:** cm 42 per 42 per 90 di altezza, sup. 1764 cmq. (Max 8 per tavolo, su 1 piano)

È consentito contenere:

- taglia fino a 15 cm: max 12 soggetti; (densità: 147 cmq per soggetto) ... (96 sogg./tav)

- taglia 16-25: max 10 soggetti; (densità: 176 cmq per soggetto) ... (80 sogg./tav)

- taglia 26-33: max 5 soggetti; (densità: 353 cmq per soggetto)(40 sogg/tav)
- taglia 34-oltre: gabbia aventi lati di dimensioni superiori di almeno 10 cm alla taglia dei maggiori soggetti contenuti, per un max di 3 soggetti.

La maggiore altezza della gabbia rispetto il modello precedente consente una minore superficie minima per soggetti fino a cm 25 di taglia.

Al momento della prenotazione degli spazi in mostra è bene segnalare all'organizzazione SOR che si tratta di pappagalli/ondulati, per collocare tutti i pappagalli/ondulati in un'unica area attrezzata appositamente.

2.b. Le altre specie di uccelli da gabbia e voliera

Possono essere esposte in gabbie di dimensioni adeguate alle specie ed alla taglia e con densità adeguata. Tutte le gabbie devono essere dotate di cassetto di fondo, estraibile, con materiale assorbente rinnovato max ogni 3 giorni o griglia, di mangiatoia esterna, con mangime di qualità e quantità adeguata alla specie ed al numero ospitato, di abbeveratoio, di posatoi adeguati per numero e dimensione.

Le dimensioni non vengono normalizzate né imposte, l'altezza minima e la densità degli uccelli sì.

- **Gabbia/Trasportino** cm 60 per 30 ma con altezza 27 cm (**T. 27**), con due livelli di posatoi, la densità può essere:

* *taglia piccola*:max 18 soggetti (densità 100 cmq per soggetto) . . .(144 sogg/tav)

* *taglia grande*:max 12 soggetti (densità 150 cmq per soggetto) (96 sogg/tav)

È consentita la sovrapposizione di un max di 2 gabbie, per un totale di 8 trasportini T.27 per tavolo, in condizioni che garantiscano la stabilità.

- **Gabbie da mostra-scambio**

Le dimensioni non vengono normalizzate né imposte, l'altezza minima e la densità degli uccelli sì.

Ciascuna gabbia deve essere dotata di almeno 2 posatoi, di contenitore per il cibo e di abbeveratoi con acqua sempre pulita, nonché di materiale assorbente sul fondo o di griglia.

Posatoi e cibo devono essere adeguati alla specie ed alla taglia contenuta.

In una gabbia standard 40 per 20 per 27 altezza:

- *taglia piccola*:max 6 sogg/gabbia (densità: 134 cmq/soggetto)144 sogg/tav

- *taglia grande*:max 5 sogg/gabbia (densità: 150 cmq/soggetto)120 sogg/tav

Tali gabbie sono utilizzate nelle apposite spalliere SOR. Qualora vengano appoggiate su un tavolo SOR, è consentita la sovrapposizione max di 2 gabbie, per un totale di 24 gabbie, in condizioni che garantiscano la stabilità.

S.O.R- Società Ornitologica Reggiana
Il Comitato Organizzatore
Reggio E., luglio 2008

Approvato da Centro Nazionale per il Benessere Animale, c/o IZS Lombardia ed Emilia Romagna, il 25 febbraio 2009, Prot.n. 5786.

2015 - MERCATI ESTERI, BENESSERE E SANZIONI

(aggiornamento 14/XI)

Pubblicato: 31 ottobre 2015



L'OCCASIONE DA NON SPRECARE

Domenica 25 ottobre 2015 verrà da molti ricordata: è scoppiata la guerra al confine con l'impero austro-ungarico. Ma le truppe erano italiane.... Al ritorno da un mercato in Slovacchia, il solito blocco stradale (ancora non vengono utilizzati i mezzi aeronavali...) ha inferto pesanti ferite ai nostri che rientravano con vari mezzi. I loro sogni, legati alle coppie di riproduttori acquistati e che portavano con sé, sono stati bruscamente interrotti. Sono vari episodi a me ne sono stati riferiti due- che hanno visto blocco, perquisizioni, sequestri, verbali con sanzioni. E, naturalmente, la solita organizzazione che alimenta squallidi programmi su Canale 5.

Non intendo parlare del consiglio di difesa subito attivato anche in questo caso: gli avvocati sono al lavoro ed hanno credo, buone carte da giocare. Intendo utilizzare l'episodio per fare una riflessione duplice: riguardo il comportamento della Istituzione preposta al controllo e della relativa filiera di supporto ("i civili con pettorina gialla") e delle lacune di alcuni allevatori.

È un'occasione da non sprecare per fare un ulteriore passo avanti. Tutti, se possibile. Considerando l'episodio, ma anche la nostra esperienza nel settore mostre e mercati.

I controllori: ancora una volta abbiamo due sensazioni. Siano operazioni preparate a tavolino con scopi che nulla hanno a che vedere con la tutela degli animali. C'è il basista, c'è l'istituzione che sembra prestarsi, c'è il produttore di meschini prodotti televisivi che solletica la vanagloria di qualche attore. E ci sono azioni probabilmente fuori dalla legge.

E la seconda sensazione- che si conferma ad ogni episodio come certezza- che qualcuno delle istituzioni sia "di parte". Di sicuro non sa fare il proprio mestiere, poiché spesso le sue azioni escono dai confini della legge.

Credo che ognuno debba assumersi la responsabilità delle proprie azioni: tutti sono adulti, abitano in piani alti, scelgono liberamente. E risponderanno se hanno sbagliato. Mi pare ci siano le condizioni.

Certo che è sorprendente e deprimente constatare un'arroganza ed una mancanza di rispetto per le persone imprevedibili ed inammissibili in figure istituzionali: *sono al servizio della comunità*, si dice. Ascoltando le parole degli appassionati coinvolti in questo episodio non si direbbe.

Gli allevatori: ci sono due aspetti che vanno segnalati, con grande forza poiché i rischi che oggi si corrono, dopo le ultime modifiche di legge, sono davvero terribili: galera e sanzioni elevatissime. Per qualche uccellino..... Purtroppo, i 5 servizi fatti sulle news 2015 del sito SOR, un vero corso d'aggiornamento sull'argomento ambiente e benessere (dal 10 luglio al 14 agosto) non è stato sufficiente ad allarmare tutti. Mentre invito i lettori a rileggere e meditare quanto scritto, riprendo un paio di temi: *documenti d'origine* (punto 1) e *benessere* (punto 2)

Punto 1 - Certificazione d'origine di specie protette

LEGGE n.68/2015, *già in vigore*, che inasprisce le sanzioni per reati contro l'ambiente. Le violazioni CITES ricadono in questa normativa.

Art. 2.

1. All'articolo 1 della legge 7 febbraio 1992, n. 150, (*import animali ALL. A senza documenti CITES e/o documento cessione*) sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1,alinea, le parole: «con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda da lire quindici milioni a lire centocinquanta milioni» sono sostituite dalle seguenti: **«con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro quindicimila a euro centocinquantamila»**; >>> quisquilie... mi pare di avere letto in questi giorni che chi *uccide una persona* (omicidio colposo) in un incidente stradale se la cava con un anno e mezzo: la nostra Comunità, oggi, è questa!
- b) il comma 2 (*incaso di recidiva*) è sostituito dal seguente: «2. In casodi recidiva, si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro trentamila a euro trecentomila. Qualora il reato suddetto sia commessionell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di due anni»;

2. All'articolo 2 della legge 7 febbraio 1992, n. 150, (*import animali ALL. B e C senza documenti CITES e/o documento cessione*) sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1,alinea, le parole: «con l'ammenda da lire ventimilioni a lire duecento milioni o con l'arresto da tre mesi adun anno» **sono sostituite dalle seguenti: «con l'ammenda da euro ventimila a euro duecentomila o con l'arresto da sei mesi ad un anno»**;
- b) il comma 2 è sostituito dal seguente: (*in caso di recidiva*) «2. In caso di recidiva, si applica la pena dell'arresto da sei mesi a diciotto mesi e dell'ammenda da euro ventimila a euro duecentomila. Qualora il reato suddetto sia commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi»;

L'assenza o l'incompletezza del documento di cessione (All. A, B, C) che testimonia il passaggio di proprietà tra un possessore cedente e l'acquirente è considerata un reato, che viene punito con l'arresto, o in alternativa una super sanzione e il sequestro, che in caso di condanna può diventare confisca.

Il documento di cessione è un pilastro di cui non si può fare a meno. È l'unico che garantisce l'origine lecita dell'esemplare. Evitato il controllo in frontiera, rimane comunque l'assenza colpevole del documento anche in allevamento in Italia, con le medesime conseguenze penali.

C'è un motivo plausibile per non pretendere o non fornire il banale documento di cessione compilato in ognuna (poche) delle sue parti? È così forte il motivo da fare rischiare 6 mesi - 24 mesi d'arresto? O sanzioni pecuniarie da 15.000 a 200.000 euro?

Se sì, prego, continuate così: lo spiegherete alla vostra famiglia.

Punto 2 - Il benessere degli animali

Si susseguono episodi di interventi sanzionatori verso allevatori durante i trasporti ed in esposizioni sportive o in mostra-scambio. Anche in questo caso le sanzioni non sono trascurabili: si tratta di reati (art 727 e 544 del codice penale), dunque **con pene che contemplano l'arresto**. Anche in questo caso, ve la sentite d'andare in famiglia a dire che farete un soggiorno al fresco per alcuni mesi? O che sottraete ai consumi famigliari alcune migliaia di euro per pagare una sanzione? E quando, con gli occhi sbarrati, i vostri famigliari vi chiederanno la causa, voi risponderete (imbarazzati?): avevo un trasportino indecente, avevo una gabbia di uccelli che sembrava un pacchetto di maccheroni! Credo che la moglie più paziente ed i figli più comprensivi avranno l'istinto di afferrare una scopa con manico metallico....

Anche i vostri amici e colleghi di passione reagiranno nello stesso modo, specialmente se sarete su un bus da cui non potete fuggire. Perché il vostro comportamento danneggia gravemente anche loro, non solo come immagine ma anche negli aspetti economici: **i controllori saranno di vedute meno larghe.**

Non c'è alcun dubbio: è venuto il momento di cambiare registro. Pensate se dovessero intervenire in un campionato mondiale o italiano o a Reggio con la stessa intensità di controllo e gli stessi tempi che hanno impiegato nei controlli al ritorno dalla Slovacchia (7 ore di controlli su un pulmann...). Manifestazione interrotta, di fatto. Per il comportamento leggero di pochi, irriducibili, trasgressori.

Per cui, suggerimento: **questi irriducibili devono essere isolati, senza alcuna remora.** Il tempo ed il modo per capire l'hanno avuto, esattamente come tanti altri colleghi che si sono evoluti.

Nelle mostre, occorre aumentare il controllo ed adottare provvedimenti adeguati, anche estremi.

Sui bus diretti al mercato gli organizzatori devono verificare l'adeguatezza dei trasportini ed avvertire circa i documenti d'origine (cessione) e CITES. Ed anche la dotazione dei moduli di Certificazione Internazionale sanitaria. Meglio se ne tengono una scorta da distribuire.

Occorre che **tutti partecipino** non solo alla formazione ma anche all'isolamento degli irriducibili.

Solo dopo questa operazione sarà possibile combattere con efficacia la furia ideologica di animalisti privi di senso della realtà e pieni di desiderio di onnipotenza, incapaci di inserirsi in una comunità che fa del rispetto, della tolleranza, delle regole (che valgono anche e innanzitutto per noi...) e delle opinioni altrui i propri baluardi.

Solo dopo questo risanamento sarà possibile pretendere, anche con l'aiuto delle vie legali, che le istituzioni, con i loro errori (troppi e troppo frequenti) e con le loro preconcette e non trasparenti contiguità, rientrino nella legalità ed in possesso di umano buonsenso.

I due episodi di Udine e Padova, pur così diversi fra di loro, sono uno spaccato avvilente della nostra società, una conferma del basso livello professionale e dell'alto livello di arroganza di alcune frange delle istituzioni. Dobbiamo reagire, in modo composto ma fermo, tollerando chi viene tradito dalla propria ingenuità e colpendo entro i termini di legge chi, da tempo, sta operando con ideologia e malizia.

MA COMINCIAMO COL METTERE ORDINE ANCHE IN CASA NOSTRA

SOR dà un segnale (News 30 /10/15): l'importante è non essere soli, l'importante è partecipare e non aspettare che i frutti arrivino da soli, per merito di altri. Nel frattempo potrebbero arrivare bastonate...

31 ottobre2015

2015 - MERCATI ESTERI, BENESSERE E SANZIONI

(aggiornamento 22/XII)

Pubblicato: 21 dicembre 2015



Nulla è più triste che prendere atto che gli sforzi compiuti per allertare, informare responsabilizzare, affinché vengano evitati comportamenti in violazione delle leggi, con conseguenti pericoli di sanzioni che arrivano a limitare la libertà personale risultano inutili.

Nulla è più chocante che verificare la spensieratezza con cui ci si predispone ad affrontare rischi ampiamente annunciati senza intendere ragioni.

Nulla è più deprimente e disincentivante che vedere i propri sforzi di tutelare il movimento ornitologico e le singole persone naufragare nell'oceano dell'indifferenza e nell'infantile leggerezza.

Io sono diverso, io sono "furbo", a me non capita nulla! sono le parole che contraddistinguono la nostra epoca. l'egoismo, la presunzione; *io, diverso, furbo, impunito* e, l'arroganza, sono i nuovi must del ventunesimo secolo. regolarmente smentiti - purtroppo - dai fatti.

Ricordo alcune date, nelle quali- recentemente- ho affrontato sulle news del sito sor (<http://www.sor.re.it/news.aspx>) il tema delle leggi e dei rischi relativi al benessere animale, in relazione alle attività degli allevatori sportivi: 21/05; 29/07; 2/08; 8/08; 10/08; 14/08; 10/10; 30/10; 31/10; 5/11: ben dieci- specifici- appuntamenti, con informazioni, commenti, consigli; documenti.

Tutto inutile? è probabile... a vedere quanto accaduto il 25 ottobre.

Farò un ulteriore sforzo, nella speranza che almeno qualcuno si fermi, prima di precipitare. ma in cambio mi prendo una libertà: tutti ormai dovrebbero conoscere le regole ed i pericoli nel loro mancato rispetto.

Nessuno ha più scuse!

In caso di sanzioni per la violazione delle regole tante volte ricordate e commentate non ci sarà più bisogno di me, ma di un avvocato.

E di tanta fortuna.

22 dicembre 2015. Enrico Banfi

REGOLAMENTI COMUNALI SUL BENESSERE ANIMALE

IN MERITO ALLE COMPETENZE IN MATERIA DI BENESSERE ANIMALE

Con il presente studio si intende mostrare come molti temi “regolamentati” dai cosiddetti Regolamenti comunali sulla tutela del benessere animale non siano di pertinenza dei Comuni ma di un livello superiore: Regione o Stato.

Pertanto tali normative sono illegittime.

Occorre che le strutture dell’organizzazione FOI sul territorio prestino la massima attenzione a questi abusi

1- Dalla Costituzione

Gli art. 117 e 118 della Costituzione Italiana definiscono con chiarezza i compiti delle Istituzioni. “La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della costituzione, nonché dai vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali” (art. 117). Ed ancora: “**Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:...** s) **tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali**.” Sono materie di legislazione concorrente (cioè Stato e Regioni concorrono **assieme** a legiferare, NdR): “**...°tutela della salute,...**”: “Nelle materie **di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa**, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato”. “I Comuni, le Province e le Città metropolitane **hanno potestà regolamentare (non legislativa!, NdR) in ordine alla disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite**” (art. 117).

L’art. 118 precisa le funzioni attribuite: “le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni, salvo che, per assicurare l’esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni, Stato....”. “I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale...”

Dunque, i “regolamenti” comunali (e provinciali) possono *deliberare in ordine alla disciplina dell’organizzazione delle funzioni attribuite ai comuni (province) ma non intervenire sulla legislazione della materia, che è di specifica competenza di altre istituzioni.* Invece di disciplinare l’organizzazione della gestione e dei controlli delegati (questo significa la potestà insita nelle competenze comunali), molti comuni – sotto la spinta di emotività e interessi particolari – legiferano. Illegittimo.

2- Accordo Stato-Regioni

Accordo tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy. (6 febbraio 2003)

L’accordo, pubblicato nella GU 51/3.3.2003, fu ratificato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28.2.2003 (GU 52/4.3.2003). L’Accordo contiene quanto segue:

Visti gli articoli 2, comma 2, lettera b) e 4, comma 1 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che affidano a questa Conferenza il compito di promuovere e sancire accordi tra Governo e Regioni, in attuazione del principio di leale collaborazione, al fine di coordinare l’esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune; Visto... omissis... Sancisce il seguente accordo tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nei termini sottoindicati:

Art. 1. Finalità e definizioni

1. Con il presente accordo le Regioni e il Governo si impegnano, ciascuno per le proprie competenze, a promuovere iniziative rivolte a favorire una corretta convivenza tra le persone e gli animali da compagnia, nel rispetto delle esigenze sanitarie, ambientali e del benessere degli animali.

* * * * *

Quindi, il tema del benessere degli animali da compagnia è di competenza dello Stato. Essendo materia “concorrente” Il Ministero della Salute, le Regioni e le Province autonomi di Trento e Bolzano hanno redatto il suddetto Accordo, pubblicato nella GU 51/3.3.2003. Tale accordo stabilisce dei principi e vincoli uguali in tutto il Paese e delle Linee guida e trasferisce alle Regioni la potestà legislativa a completare.

Nell’ambito dell’autonomia legislativa concessa dallo Stato alle Regioni ed alle 2 Province, ciascuna Regione ha provveduto ad emanare propria Legge regionale a regolamentare la materia.

Non risultano deleghe legislative su questa materia ai Comuni, salvo per la gestione dei canili. Sono invece stabilite delle competenze e responsabilità per i Comuni (ricordate nel manuale del Min. Salute sulla tutela degli animali d’affezione (sono una parte degli animali da compagnia e comprendono solo cani, gatti e furetti):

Competenze e responsabilità

REGIONI: Emanazione di leggi e regolamenti applicativi delle norme nazionali.

Comuni:

- » Tutela e controllo della popolazione animale vagante sul territorio di propria competenza.
- » Attuazione di piani di controllo delle nascite di cani randagi e gatti delle colonie, mediante i servizi veterinari pubblici.
- » Risanamento dei canili comunali e costruzione di rifugi.
- » Gestione dei canili e gattili direttamente o tramite convenzioni con associazioni animaliste e zoofile o con soggetti privati.
- » Organizzazione, congiuntamente ai servizi veterinari delle aziende sanitarie locali, di percorsi formativi per i proprietari di cani con conseguente rilascio di un attestato di partecipazione denominato patentino. Per la realizzazione dei suddetti corsi i Comuni possono avvalersi della collaborazione dei seguenti soggetti: ordini professionali dei medici veterinari, facoltà di medicina veterinaria, associazioni veterinarie e associazioni di protezione animale.

* * * * *

Anche nel caso di animali di affezione (cani, gatti, furetti) i Comuni non regolamentano se non l’applicazione nel loro territorio di leggi dello Stato e della Regione di appartenenza.

Assumiamo come esempio indicativo l’ultimo Regolamento Comunale apparso all’orizzonte, quello del Comune di Collegno (Piemonte)

Ricordo che la Regione Piemonte non ha una legge sul benessere riferita a tutti gli animali da compagnia, ma ne ha una per gli animali esotici (L.R 18/02/2010), una, molto datata (Legge regionale 26 luglio 1993, n. 34.) riferita agli animali d’affezione, cioè cani e gatti ed una Proposta di legge regionale n. 486 presentata il 12 Novembre 2007, che non so che fine abbia fatto. Si tratta di una Regione “bizzarra”, assolutamente orientata all’estremo, su questo tema, e con disposizioni contraddittorie fra Regione, Provincia e Comune. Un vero esempio negativo...

Per quanto riguarda le manifestazioni con animali, in cui- forse- sono comprese le nostre mostre e mostre/scambio, ricordo che l’Accordo non vieta simili manifestazioni, come invece fa il regolamento comunale di Collegno (e non dovrebbe essere sua competenza). Tale Regolamento è, ovviamente, derivato dalle migliaia di inutili (perchè trattano temi non di competenza dei Comuni) regolamenti comunali, tutti di identica matrice e, quindi, impostazione.. Come il tema delle dimensioni delle gabbie.

In dettaglio, solo l'art. 32, mi pare, ci riguarda.

Art. 32. Detenzione di volatili

1. *I volatili detenuti in gabbia non potranno essere esposti a condizioni climatiche sfavorevoli tali da compromettere il benessere dell'animale, e dovrà essere, inoltre, sempre garantita la presenza di contenitori per l'acqua ed il cibo oltre alla corretta pulizia della voliera e delle attrezzature.*
2. *Le gabbie utilizzate dovranno consentire agli animali di muoversi comodamente, distendere le ali e posizionarsi su appositi posatoi da inserire nella voliera, le cui dimensioni minime sono comunque pari a otto (8) volte l'apertura alare della specie di maggiori dimensioni ivi detenuta*

Commento

- *quale riferimento scientifico sostiene questa prescrizione, che non si trova sicuramente nell'Accordo Stato Regioni citato? Un rapporto dimensionale così preciso deve essere sostenuto in modo inequivocabile da argomentazioni di valore scientifico autorevole ed internazionalmente riconosciuto. Inoltre:*
- *gli animali da compagnia detenuti in gabbia appartengono a numerosissime specie, caratterizzate non solo da dimensioni differenti- come ipotizza l'art. 32, c. 2 del regolamento, ma anche da diversissime attitudini al volo(ad esempio, ci sono specie che hanno spiccate attitudini all'arrampicamento e, quindi, richiedono naturalmente contenitori sviluppati più sulla dimensione verticale che orizzontale);*
- *stiamo parlando di esemplari "da compagnia" e quindi domestici, spesso nati in cattività da molte generazioni, la cui attitudine al volo si è attenuata nel tempo;*
- *in natura il volo non è utilizzato per "divertimento" o per esigenza fisiologica motoria, ma essenzialmente per due motivi: la ricerca di cibo e la fuga dai pericoli e dai predatori. Queste condizioni non sussistono in ambiente domestico;*
- *sul piano pratico, per esemplari con apertura alare di 12 cm, come un canarino, occorrerebbe una voliera fatta a cubo da 1x1x1 mt. È impossibile reperirla sul mercato, e sarebbero ben poche le abitazioni in grado di ospitarle. Figuriamoci nella stanza di un anziano in Casa Protetta, anziano che spesso trova nell'uccellino l'unica vera occasione di scambio di compagnia ed affetto! (Art. 14- Pet Therapy - 3. Nelle case di riposo per anziani potranno, su richiesta degli ospiti autosufficienti fisicamente e mentalmente, essere accolti animali d'affezione di proprietà, **preferibilmente nella stanza** dell'ospite.)*
- *in ogni caso, non è nelle competenze di un Comune definire queste dimensioni, ma dello Stato e delle Regioni, che hanno ricevuto delega dallo Stato medesimo. Come ha fatto la Regione Emilia Romagna, con la sua legge regionale 1/2005.*

3. È vietato rilasciare volatili in ambiente, anche in occasione di cerimonie o feste

Commento: anche questo caso impone una domanda: perché? Che cosa intende tutelare, in termine di benessere animale questo divieto? Occorre una spiegazione convincente, occorre una motivazione a sostegno di un simile vincolo tanto perentorio. Tanto per aiutare a comprendere che si tratta, probabilmente, di un abbaglio clamoroso **dobbiamo ritenere che il lancio (rilascio) di colombi bianchi in una manifestazione dedicata alla Pace è da ritenersi una violazione del Regolamento comunale sul benessere animale?**

Un altro aiuto: quale rischio o stress deriverebbe secondo gli estensori di tale norma ai colombi? E se il lancio (rilascio) avviene in occasione di una gara fra colombi viaggiatori, e dunque non in una festa (es. un matrimonio) o una cerimonia (per la Pace) il regolamento non è più violato? Dunque, nel Comune di Collegno È proibita l'attività relativa ai colombi viaggiatori? Sarebbe un caso unico al mondo....

Art. 17. Associazioni animaliste e zoofile

b) *collaborano alla vigilanza sulle problematiche connesse alle varie specie animali presenti sul territorio comunale ed all'applicazione del presente Regolamento;*

Commento: *che significa? Occorre personale preparato ed addestrato specificamente attraverso corsi previsti dalla legge. Non è solo un problema di buona volontà, ci sono vincoli di legge. Soprattutto se associato al comma seguente dell'Art. 39:*

3) *In caso di accertamento della violazione da parte degli organi di vigilanza volontari, questi redigeranno verbale di constatata violazione da trasmettersi, nel termine massimo di trenta giorni, al Comando di Polizia Municipale che provvederà alla redazione degli atti consequenziali ed alla successiva notificazione agli interessati.*

A me pare una follia concettuale. E, giuridicamente illegittima.

Art. 18 - Art. 18 - comma 7 - le dimensioni degli spazi per cani

Commento: *cito questo articolo solo per sottolineare che sono elementi già definiti dall'Accordo Stato Regioni.*

Infine l'All. A: *comprende le dimensioni dei "contenitori" (gabbie) delle varie specie animali. Si tratta palesemente di prescrizioni non di competenza dei Comuni ma delle Regioni. Non mi metto a valutare il dettaglio delle dimensioni e delle densità (per noi vanno bene le norme della Regione E/R che allego nel librettino SOR) né se c'è (e c'è !!!) contraddizione fra le indicazioni (prescrizioni) contenute in tale All. e l'art. 32 (l'8 volte la dimensione alare del soggetto più grande si riferisce- com'è scritto- a tutte e 3 i lati e non solo alla lunghezza). Credo sia ampiamente superato dalla illegittimità dell'atto comunale.*

I Regolamenti comunali che affrontano temi come legittimità di mostre/ manifestazioni con animali, circhi compresi, dimensioni di gabbie, controllo del rispetto normative attraverso guardie di associazioni volontarie operano in violazione della Costituzione e delle leggi dello Stato.

Queste attività devono essere presidiate a livello locale: da centro è impossibile controllare 8800 Comuni.

Febbraio 2016. Enrico Banfi

ITALIA & AMBIENTE: IL RUGGITO DEL GATTINO (1)

Dopo 7 anni, l'Italia ha recepito la direttiva 2008/99/CE (Ecoreati) sulla tutela penale dell'ambiente.

La specifica legge, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 28 maggio 2015, è la n. 68/2015 intitolata "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente". Si compone di 3 soli articoli, il primo dedicato alle attività di inquinamento dell'ambiente: "Dei delitti contro l'ambiente"; il secondo dedicato specificamente alle nostre attività, il terzo è tecnico (entrata in vigore).

Si tratta di una legge molto complessa che va esaminata con attenzione in tutte le sue implicazioni. In questa fase mi limito a rappresentare le novità ben visibili contenute nell'art. 2 e riguardanti la nostra attività con specie protette. Le modifiche- solo di tipo sanzionatorio- sono apportate ad una sola delle leggi ambientali attualmente vigenti nel nostro Paese: la n. 150/92 e s. m. i.

I provvedimenti

Ci sono almeno 3 articoli delicati nella L. 150/92, su cui l'allevatore sportivo può "scivolare" (a meno che non si metta a fare contrabbando...) e presi in considerazione dalla 68/2015:

- art. 5: Marcaggio e comunicazione decessi e cambio luogo della detenzione dell'avifauna.
- art. 5- bis: il registro (entrate e uscite degli esemplari)
- art. 8- bis: la registrazione delle nascite (dichiarazione nascita e registrazione)

L'art. 5, comma 4 - marcaggio è ignorato- in quanto a sanzioni- dalla nuova legge: in effetti il marcaggio non è, oggi, obbligatorio se non in determinate condizioni.

Viene ripreso, invece, il **comma 5.1**: comunicazione di decesso e cambio del luogo di allevamento dell'esemplare: "E' fatto obbligo a coloro che detengono esemplari vivi degli animali selvatici e delle piante di cui all'articolo 1, comma 1, di **comunicare le variazioni del luogo di custodia e l'avvenuto decesso degli esemplari**".

La nuova sanzione è di 6.000-30.000 euro. **Non è indicato alcun termine per la comunicazione**: come fare a sanzionare?.

L'art. 5-bis (Gestione del registro d'allevamento) è quello che subisce l'aggressione più devastante ed inquietante dal punto di vista delle sanzioni. Vedi art. 6 (Sanzioni)

L'art. 8-bis (denuncia nascita a MIN. Agricoltura attraverso CFS) viene "attrezzato" con le sanzioni (nella L. n. 150/92 non c'erano): il ritardo o l'omissione di denuncia di nascita costa una sanzione da 500 a 2.000 euro.. Non si riferisce alla registrazione della nascita sul registro CITES ma alla comunicazione (su apposito modulo) al Min. Agricoltura/CFS. Quindi la nascita- atto importante per la sopravvivenza della specie a rischio- rappresenta un doppio rischio per l'allevatore: omissione di denuncia al Ministero Agricoltura/CFS (500-2.000 euro di sanzione) e omissione di registrazione sul registro (6.000-30.000 euro).

Pertanto, se dimentico una nascita, rischio almeno 6.500 euro di sanzioni, equivalenti a circa 6 mensilità di un operaio. Il rischio massimo è di 32.000 euro: lo stipendio annuale di un impiegato. Ciascuno può fare le sue valutazioni sui rischi che si corrono a tutelare le specie e sulla "follia" dei legislatori...

Non ho mai avuto occasione di esaminare un eventuale verbale redatto fino ad oggi per sanzionare questa infrazione: sarei curioso di vederne uno, per conoscere quale norma sanzionatoria veniva applicata, poiché - ripeto - la L. n. 150/92 non le riporta..

* **L'art. 6** è quello che modifica le sanzioni relative all'art. 5 (gestione registro), che passano dai 3.098 euro, la minima prevista dalla L. 150/92, ai 6.000 euro (raddoppio) e dai 9.000 euro (la massima) ai 30.000 (più che triplicato). Il senso di tutto questo è un mistero, trattandosi di sanzioni che colpiscono la gestione di un registro di carico-scarico di animali domestici e non selvatici, che, fra l'altro, non è considerata prova ufficiale di regolare origine degli esemplari (altro mistero del Ministero!).

Le finalità delle modifiche

La direttiva 2008/99/CE (Ecoreati) nasce con l'ambizione di realizzare alcuni importanti obiettivi in termini di tutela ambientale: riguarda la tutela in generale dell'ambiente, dai rifiuti tossici e radioattivi, ai disastri ambientali, alla conseguente, eventuale morte di persone, alla cattura di animali selvatici in natura...I titoli principali della direttiva sono eloquenti, circa la gravità delle conseguenze delle infrazioni che si vogliono sanzionare.

Essa si propone di:

- * Aumentare la protezione dell'ambiente (Considerando 1 e 2)
- * Inasprire le sanzioni: introdurre penale ed aumentare sanzioni amministrative. Rendendo omogenee le legislazioni nazionali, aumentando lo scambio di info.(Considerando 3-16)
- * Importante:” *Pertanto, tali condotte dovrebbero essere perseguibili penalmente in tutto il territorio della Comunità qualora siano state poste in essere intenzionalmente o per grave negligenza.*” (Considerando 7). Quindi, non tutte le infrazioni devono essere perseguite allo stesso modo: *c'è una gradualità*, ribadita, peraltro, dall'art. 5. *Nulla di tutto questo, com'è noto, è presente nella legislazione italiana.* Significativi 2 articoli che ci riguardano direttamente:
- * **Art. 3: Infrazioni**

* * * * *

- e) *la produzione, la lavorazione, il trattamento, l'uso, la conservazione, il deposito, il trasporto, l'importazione, l'esportazione e lo smaltimento di materiali nucleari o di altre sostanze radioattive pericolose che provochino o possano provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, alla qualità del suolo o alla qualità delle acque, ovvero alla fauna o alla flora;*
- f) *l'uccisione, la distruzione, il possesso o il prelievo di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie;*
- g) *il commercio di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette o di parti di esse o di prodotti derivati, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie;*

* * * * *

Ho volutamente riportato il comma 3 per mostrare in che tipo di compagnia gli allevatori sportivi sono stati collocati...

Ribadisco, inoltre, *che gli allevatori sportivi detengono non esemplari selvatici, ma esemplari domestici appartenenti a specie presenti in natura.* Quindi, lo Stato non sta trattando con dei farabutti di professione, ma con cittadini normali, fra i quali ci possono essere, mediamente, anche dei disonesti. Come in tutte le compagnie. Ad esempio, quella dei parlamentari...

* Art. 5: Sanzioni

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che i reati di cui agli articoli 3 e 4 siano puniti con *sanzioni penali* efficaci, *proporzionate* e dissuasive.

Commenti

L'Italia è stata pronta a cogliere l'invito della Commissione ad aumentare le sanzioni: peccato che:

- già prima, le sanzioni fossero le più elevate della comunità: ricordiamo che 3.098 euro rappresentano 3 mensilità di un operaio e 5 di un pensionato sociale. Gli allevatori sportivi amatoriali non provengono certo da classi agiate, né hanno possibilità di accumulare ricchezze attraverso l'allevamento, che non ha fini di lucro.

- già prima, le sanzioni presentavano un grave difetto: non erano proporzionate all'infrazione commessa. La non registrazione voluta, per finalità di lucro, è sanzionata allo stesso modo di un involontario banale errore di registrazione, da parte di un allevatore senza finalità di lucro. Certamente un errore materiale di compilazione è un'azione che *“riguarda una quantità trascurabile di esemplari e ha un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie”* (Considerando 7 e Art. 3, f e g). La dimensione della sanzione, essendo intimidatoria, è certamente dissuasiva, ma non è proporzionata, non è equa e non incentiva certo l'allevamento ed il commercio legale di esemplari di specie protette;
- la dimensione della sanzione italiana produce, essendo molto più onerosa del sistema mediamente presente nella comunità, una disparità di condizioni fra il nostro Paese ed il resto della comunità. E ciò viola le regole del Trattato;
- il rischio reale di sanzioni molto onerose per errori non voluti ma possibili, vista anche la grande quantità di dati richiesti dalle norme italiane (altro elemento negativo distintivo ed oneroso per tutti), disincentiva l'allevamento amatoriale senza fine di lucro di specie a rischio. Inevitabilmente questo fatto riduce la disponibilità sul mercato di esemplari di origine legale e favorisce il commercio illegale, alimentato dal prelievo in natura. Anche per questo la comunità raccomanda sanzioni efficaci, **ma proporzionate e gradualità**. Le leggi come la 68/2015, di fatto, favoriscono il bracconaggio e l'illegalità.
- Vediamo un. confronto fra sanzioni per “inquinamento radioattivo” e allevatori...
- * **Art. 452 -bis.** (*Inquinamento ambientale*)
 - È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:
 - 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
 - 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.
- * **Art. 452 -sexies.** (*Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività*)
 - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

A prescindere dal penale, colpisce la sanzione pecuniaria: 10-50.000 euro nel caso di traffico ed abbandono di materiale radioattivo, e 6-30.000 nel caso di errore di registrazione di un uccellino!

Non credo occorran altre prove: con questa legge tocchiamo con mano l'abisso in cui è sprofondata l'istituzione Paese Italia. Di solito nel regno animale, uomo compreso, le prove di forza nascondono impotenza e inadeguatezza: il gattino scimmiotta il leone.....

E continuiamo a scavare, con grande lena.

29 luglio 2015-(segue)

I comportamenti incomprensibili delle istituzioni (2)

OSSERVIAMO GLI EFFETTI DISTORCENTI

La logica adottata dall'Italia (e ribadita banalmente dalla 68/2015), che NON è quella comunitaria.

L'amico Paolo alleva da anni esemplari in All. A (Cardinalini del Venezuela: *Spinus cucullata*) ed in All. B. Grazie a pazienti ed entusiasti allevatori come Paolo, è ben popolata negli allevamenti sportivi una specie che nel suo Paese è classificata "endangered" (EN) da IUCN, che significa che: "...la popolazione di una specie è diminuita del 70% in dieci anni o... il suo areale si è ristretto sotto i 5.000 kmq o il numero di individui riproduttivi è inferiore a 2.500...".

CITES, nel valutare i risultati dell'allevamento in ambiente controllato, ha definito, da anni, la specie "facilmente e comunemente allevata" e l'ha "declassata: sempre in All. A ma con minimo vincolo (marcaggio, senza registro). E ciò mentre nel suo habitat naturale sta rapidamente scomparendo e ciò non certo per i prelievi abusivi compiuti per soddisfare il mercato amatoriale ma per lo scempio dell'habitat! La sua superficie si è ridotta a quella della Liguria!. Il numero di riproduttori rimasti nell'ambiente naturale potrebbe essere dell'ordine di grandezza di quello presente negli allevamenti italiani: la continuità della specie è assicurata dal sistema degli allevatori sportivi. Paolo è dunque tra i tanti benemeriti del salvataggio di una specie, che ora alleva senza particolari problemi burocratici. Che certamente non sono quelli che ha nell'allevare specie di All. B: non sono a rischio scomparsa immediata come lo *Spinus cucullata*, però la legge italiana li ha "blindati": se sbaglia una registrazione sul famigerato registro (che l'UE non prevede) o ritarda l'invio della denuncia di nascita rischiava lo stipendio di due mesi. Con la nuova legge 68/2015, che si prefigge di salvare l'ambiente e le sue popolazioni di avifauna, rischia lo stipendio di 4 mesi con la sanzione minima e di quasi 2 anni con la massima. Domanda ovvia di Paolo a se stesso, a tutti noi ed ai legislatori: se collaborare a salvare specie mi espone a questi rischi, perché devo farlo? Anziché la medaglia, mi danno delle legnate! Meglio smettere, anche perché la complessità della modulistica espone facilmente al rischio.

Angelo è un anziano signore, metodico e determinato che vanta una lunga attività in ambito specie Cites, in particolare *Ara Giacinto* (*Anodorhynchus hyacinthinus*), a grave rischio di estinzione. Si stima ne restino alcune centinaia di esemplari in natura (Sud America). Ha Iniziato nel 1993, con 3 coppie wild, cioè di origine selvatica, autorizzate regolarmente. Dunque, difficoltà massima: creare condizioni per ottenere l'estro, la cova e lo svezzamento naturale da coppie selvatiche. Gli esemplari prodotti in totale nel periodo considerato: n. 45 da 3 coppie, con una continuità che mostra che non si tratta di fatto episodico e occasionale. Gli esemplari sono *nati da uova covate dai genitori e dagli stessi svezzati: no incubatrice e no allevamento a mano*. Con una media riproduzione di 1,38 esemplari prodotti e svezzati per coppia/anno. La media conseguita è **molto prossima a quella attribuita alle coppie che si riproducono in natura**.

Dei 45 esemplari, ben 37 hanno ottenuto il certificato commerciale con fonte "C" dal Ministero Ambiente. Da un certo anno in poi è stata negata tale fonte e si è passati a fonte "F", che pone limitazioni importanti alla movimentazione, non ritenendosi soddisfatte tutte le condizioni indicate all'art. 54 del Reg. (CE) n. 865/06. La causa?: la Commissione Scientifica **ha modificato**, nel frattempo, la sua interpretazione del regolamento comunitario. Ritiene, la Commissione, che non siano soddisfatte le condizioni previste dall'art.54 citato; in particolare, non è soddisfatto il solo paragrafo 4: "la riserva produttiva ha prodotto discendenti della seconda o successive generazioni (F2,F3 e via dicendo, NdR) in ambiente controllato **o è gestita con modalità che si sono dimostrate idonee a produrre in modo affidabile discendenti di seconda generazione in ambiente controllato**".

Secondo la Commissione italiana non è possibile certificare fonte “C” (massima libertà di movimento e scambio degli esemplari: è ciò che è necessario agli allevatori sportivi) poiché “non è stata infatti dimostrata dalla documentazione allegata alla domanda, né dai verbali relativi agli esiti del sopralluogo (di cui, all'allevatore, non sono stati rilasciati verbali scritti... NdR), la capacità dell'allevatore di poter riprodurre una seconda generazione da entrambi i genitori nati in cattività per la specie oggetto della richiesta”. Ciò che è possibile constatare è che:

- c'è un improvviso cambiamento nell'interpretazione di un regolamento comunitario. Dopo anni in una direzione, improvvisamente e senza che vi siano state direttive di alcun genere e men che meno dibattiti e confronti anche con le organizzazioni dei detentori, la Commissione Scientifica cambia gli strumenti di misura;
- il parere formale registrato nel verbale della Commissione è il seguente: “La CSC non ha ritenuto completamente soddisfatti i requisiti previsti dall'art. 54 del Reg. n. 865/06, trattandosi di esemplari di prima generazione”: quindi ignora completamente l'altra opzione;
- quando le si ricorda tale possibilità, la Commissione la dichiara inapplicabile nel caso in esame, con argomentazioni tautologiche e assai poco argomentate: “quando si fa riferimento alla capacità a riprodurre una seconda generazione si intende *l'evidenza di aver riprodotto una seconda generazione*” (quindi in realtà si rifiuta l'opzione alternativa prevista dal regolamento citato); “la prole sarà certificata di fonte “C” se è di seconda generazione, oppure se nell'allevamento è stata prodotta una seconda generazione di quella specie”. Il che significa che, essendo il periodo necessario perché gli F1 della specie raggiungano la maturità sessuale di 12-15 anni, ne riparleremo allora... Se nel frattempo l'allevatore sarà ancora operativo! L'opzione introdotta dalla Commissione europea (CITES): *o è gestita con modalità che si sono dimostrate idonee a produrre in modo affidabile discendenti di seconda generazione in ambiente controllato*” serve proprio ad evitare questo;
- nessun valore ha per la Commissione Scientifica e l'Autorità di gestione il fatto dimostrato di avere prodotto ben 45 esemplari da tre coppie, con allevamento e svezzamento naturale e non manuale, il fatto che F1 abbiano nidificato e prodotte uova, risultate non feconde, poiché la specie raggiunge la maturità sessuale dopo 12-15 anni. Tutto questo evidenzia l'abilità personale e la bontà della “tecnologia” d'allevamento mostrata in oltre 30 anni, nonché la capacità d'aver realizzato in ambiente controllato condizioni adeguate a sollecitare l'istinto riproduttivo di esemplari selvatici e F1. Abilità riconosciuta, peraltro, dallo stesso direttore della Direzione Generale per la protezione della natura e del mare, quando scrive esplicitamente: “pur riconoscendo l'abilità e la competenza con cui la S.V. riesce a far riprodurre le coppie fonte W ed ad allevare prole...”. Questo giudizio è esattamente ciò che chiede l'opzione alla produzione di F2 e successivi, per attribuire il certificato con fonte “C”: *“o (la riserva produttiva) è gestita con modalità che si sono dimostrate idonee a produrre in modo affidabile discendenti di seconda generazione in ambiente controllato”*.

Il che significa che – essendo il periodo necessario perché gli F1 della specie raggiungano la maturità sessuale – di 12-15 anni, ne riparleremo allora.....Se nel frattempo l'allevatore sarà ancora operativo! Stiamo parlando, ormai, di decenni passati dagli allevatori a combattere in questo modo...

È un vero peccato che su un tema così delicato non abbiano a prevalere, nelle istituzioni, comportamenti professionalmente all'altezza del compito assegnato e del valore di alcuni allevatori.

Sconcerta soprattutto l'opacità di tali comportamenti: non se ne capisce la finalità. Si capisce solo che danneggiano gravemente gli obiettivi assegnati: salvaguardare l'ambiente naturale in pericolo.

Si tratta di due soli casi fra i numerosi di cui sono a conoscenza, che riguardano anche altre specie animali, ad esempio le tartarughe. Da queste storie emerge con chiarezza, dispiace dirlo, che può anche darsi che occorranza sanzioni più severe per tutelare l'ambiente, ma – *prima* – occorre che le istituzioni mostrino di avere un progetto coerente con gli obiettivi che tutti condividiamo (tutelare l'ambiente ed i suoi abitanti), di avere una migliore metodica per perseguirli e – anche e prioritariamente – una trasparenza di comportamento che, ad oggi, non abbiamo avuto la fortuna di trovare. Queste storie sono sconcertanti e producono in noi una grande preoccupazione e tanta tristezza.

CAMBIARE SI PUÒ (3)

CAMBIARE STRADA

Nel breve periodo che intercorre tra una puntata e l'altra di questa telenovela estiva, accadono avvenimenti che non possono che rendere ancora più incomprensibile l'atteggiamento mostrato dal governo e dal Parlamento italiano con la L. n. 68/2015. Intendendo stroncare danni all'ambiente come la detenzione irregolare di esemplari di avifauna di specie protetta, vengono raddoppiate e triplicate le sanzioni economiche (multe), che per le infrazioni più semplici, possono arrivare anche a oltre 2 anni di stipendio di un impiegato (30.000 euro). La logica adottata (da tutto il Parlamento...) è: *se vuoi disincentivare le infrazioni colpisci duramente con le sanzioni.*

Le persone normali pensano che, stabilito un simile criterio di carattere ideale e generale, esso venga adottato in tutti i casi in cui si vogliano stroncare comportamenti ed attività che danneggiano l'ambiente e la nostra società.

E' fuori di dubbio che *l'evasione fiscale* sia uno di questi casi, da tutti riconosciuto come tale (da qualcuno- particolarmente interessato ad evadere- un po' meno...).

Ebbene, ecco la notizia di questa settimana: "Sconti e meno carcere per chi evade le tasse fino a 150.000 euro". Segue: "Un favore agli evasori. Graziati dall'inchiesta penale"(la Repubblica, 6 agosto). Significa che fino ad ora c'era procedimento penale se l'imposta evasa era superiore a 50.000 euro: il limite ora passa a 150.000 euro. Ciò che triplica, in questo caso, non è la sanzione ma la soglia di immunità penale!. Norma approvata nelle Commissioni Finanza (dovrebbe tutelare le entrate per lo Stato...) e Giustizia (dovrebbe tutelare uniformità, equità e dignità dello Stato...). Per un comune cittadino medio mettere assieme redditi per un'imposta da 150.000 euro non è proprio semplice: sono dunque agevolazioni per i "grossi" evasori.

La constatazione, accomunando i due temi, ambiente e tasse, è banale: i piccoli (errore materiale sul registro) vengono **duramente sanzionati**, i grandi (evasioni consistenti) vengono **duramente agevolati** con "sconti".

Lasciamo giustamente alle coscienze dei cittadini le valutazioni "politiche" del caso: semplicemente, ci chiediamo: "Con questo Stato c'è margine di dialogo costruttivo?"

Lo chiediamo per capire fino a che punto dedicare le nostre modeste risorse intellettuali, economiche, di tempo a questo dialogo/confronto. E per capire, ci viene in mente la parabola evangelica del seminatore. Non la riportiamo integralmente ma ne riassumiamo una spiegazione adatta ai nostri scopi.

Dal Vangelo secondo Marco(4,1-20) Il seminatore semina la parola. Quelli che sono lungo la strada, sono coloro nei quali è seminata la parola; e quando l'hanno udita, subito viene Satana e porta via la parola seminata in loro. E così quelli che ricevono il seme in luoghi rocciosi sono coloro che, quando odono la parola, la ricevono subito con gioia; ma non hanno in sé radice e sono di corta durata; poi, quando vengono tribolazione e persecuzione a causa della parola, sono subito sviati. E altri sono quelli che ricevono il seme tra le spine; cioè coloro che hanno udito la parola; poi gli impegni mondani, l'inganno delle ricchezze, l'avidità delle altre cose, penetrati in loro, soffocano la parola, che così riesce infruttuosa. Quelli poi che hanno ricevuto il seme in buona terra sono coloro che odono la parola e l'accolgono e fruttano il trenta, il sessanta e il cento per uno.

"Vedendo, vedono sì, ma non discernono; udendo, odono sì, ma non comprendono..."

Il "seminatore" (che nella lettura religiosa rappresenta Cristo che semina con la Sua parola) per noi rappresenta il buonsenso, quello della "persona normale". Il termine "accolgono" la parola: significa che sono disponibili al dialogo, aperti al confronto trasparente.

Ebbene, il nostro mondo amatoriale e sportivo, con chi ha a che fare: con i contigui a *Satana* (*immaginate chi rappresenta...*), con quelli che non hanno *radice*, con quelli *influenzati dall'avidità delle altre cose*? Oppure abbiamo la fortuna (e non ce ne siamo accorti.....) di interloquire con la "*terra buona*"? Vale la pena di continuare a promuovere e ricercare il dialogo costruttivo, oppure è meglio prendere atto e, consapevoli delle nostre modeste forze, abbandonare questo impegno civile ma impari?

L'altra novità, e cioè la tempesta organizzativa annunciata sul Corpo Forestale dello Stato, che effetti produrrà sul nostro Movimento? I Forestali sono innanzitutto "persone": sono tra i pochi interlocutori istituzionali che riusciamo a vedere appunto come "umani": un viso, un carattere, un nome, un individuo dialogante (nei limiti della situazione descritta). Si trasformeranno anche loro in ombre sfuggenti?

Prendiamoci qualche giorno per riflettere: è un passaggio delicatissimo, che vale la pena di affrontare con consapevolezza e con prudenza. Stiamo pensando che, essendo la strada attuale visibilmente impraticabile, occorre cambiare.

Ma: ci sono le condizioni – interne ed esterne al Movimento- per un impegno efficace da parte del Movimento Ornitologico sportivo nazionale?

Vorremmo evitare, guardandoci allo specchio una mattina, di concordare con una frase fulminante del senatore Andreotti: " I matti si dividono in 2 categorie: quelli che pensano di essere Napoleone e quelli che pensano di riformare il Ministero Ambiente". ⁽¹⁾

(3- segue)

⁽¹⁾ *La frase corretta era: "...di riformare la RAI".*

CAMBIARE STRADA - SÌ, SI PUÒ (4)

*Per il villaggio distrutto, abbandonato e deserto non v'è decima né tasse sulle terre.
Fermati, allora, e medita sul valore di un villaggio distrutto. (Rumi)*

Il problema – tutelare l'ambiente in cui viviamo – non è risolto. Il problema non lo risolve una sola persona illuminata, ma coloro che popolano il pianeta e che, con il loro comportamento, influiscono sull'ambiente. Una delega totale ed acritica, rinunciataria non risolve nessun problema.

Seguiamo l'aforisma citato: non attendiamo oltre, non subiamo questa evidente deriva che ci porta a danni irreversibili. Nonostante l'ambiente appaia fortemente sfavorevole, non rinunciamo alla battaglia: fermiamoci un attimo, riflettiamo sul valore, per l'ambiente naturale, dell'attività amatoriale sportiva, il nostro villaggio che rischia di essere distrutto. E rilanciamo le nostre proposte: troveremo certamente un po' di "buona terra" in cui i nostri semi potranno germogliare e dare i loro frutti.

Per risolvere il problema ambiente occorrono condivisione, dialogo, convincimento, educazione: **occorre un progetto**, in cui sono previste certamente sanzioni – equilibrate e proporzionate per tutti gli attori, compresi quelli delle istituzioni... – ma soprattutto sono indicati *percorsi motivati, finalizzati e stimolanti*.

- **L'obiettivo** della comunità, e, dunque, dell'Italia, è tutelare l'ambiente attraverso la proibizione del prelievo insostenibile ed incontrollato di esemplari di specie a rischio dall'ambiente naturale: questo ne risulterebbe impoverito a tal punto da provocare la scomparsa di specie animali (e vegetali).
- Uno degli **strumenti** individuati è CITES: il controllo del commercio, movimentazione e detenzione di esemplari di specie a rischio.
- Primo elemento è stato **individuare** le specie a rischio: i controlli sono tutti concentrati su queste. Le norme sono tarate su queste, che sono state divise in due categorie per meglio tutelarle: quelle a rischio immediato (All. A) e quelle a probabile rischio futuro (All. B). La logica è: focalizzarsi su un range limitato per risultare più efficaci (tutelare) e più efficienti (con minori costi ed in minor tempo). Con costanti monitoraggi ed aggiornamenti. Uno degli strumenti, ad esempio è IUCN, che costruisce ed aggiorna rappresenta il più ampio database di informazioni sullo **stato di conservazione** delle specie animali e vegetali di tutto il globo terrestre (https://it.wikipedia.org/wiki/Lista_rossa_IUCN).
- Secondo elemento è stato definire un **progetto completo** di obiettivi, indirizzi, percorsi, regole, controlli, sempre nella logica della focalizzazione sulle priorità.
- Questo ha consentito di individuare, definire e mettere sotto controllo le attività illegali, che operano sui prelievi insostenibili e pertanto non autorizzati. Non sono viceversa proibite le attività (commercio, scambio, detenzione ed allevamento, movimentazione ed esposizione....) di esemplari delle stesse specie protette ma non provenienti da attività illegittime. *Il principio è che le attività legali contrastano quelle illegali e comunque non creano danni all'ambiente: nulla di tutto questo è patrimonio reale della burocrazia italiana.*
- Il richiamo della Direttiva **2008/99/CE** alla necessità di alzare il tiro sull'illegalità significa anche rafforzare il sistema sanzionatorio **ma applicato a questa filosofia, che focalizza e distingue**. L'Italia ha interpretato l'invito – per quanto riguarda il settore della tutela delle specie – in modo molto generalizzato e semplicistico, raddoppiando le dimensioni delle sanzioni, come se a sanzioni più gravi corrispondesse automaticamente il contenimento dell'illegalità. La storia dimostra che non è quasi mai così: *occorre anche aumentare le azioni*

di contrasto specifiche sulle organizzazioni malavitose che alimentano e gestiscono questi traffici illeciti ed i livelli di informazione e formazione.

- Il richiamo, per queste organizzazioni, è dato dalla remunerazione dei loro capitali: più cresce la remunerazione, più aumentano i loro interessi ed i loro traffici e, conseguentemente, i danni per l'ambiente.
- Come afferma sistematicamente la Comunità europea, commercio ed allevamento legali sono forti elementi di contrasto alle attività criminose del settore: rendono disponibili a prezzi modesti esemplari controllati ed adattati alla vita domestica. Con questi prezzi, le attività criminose perdono il loro interesse, che è esclusivamente economico.
- Aumentare l'efficacia del contrasto nell'ambito delle specie animali protette significa lavorare contemporaneamente ad incrementare, fra l'altro, le sanzioni per i trasgressori (con i limiti indicati dalla Direttiva) ma anche a **non deprimere ma anzi a valorizzare** commercio, detenzione ed **allevamento legali ed attività correlate**. Limiti normativi non motivati ed incomprensibili, burocrazia eccessiva, sistema sanzionatorio iniquo limitano fortemente le attività legali, riducono la produzione di esemplari di specie a rischio, favoriscono le attività illegali e la predazione dell'ambiente naturale.
- **La L. n. 68/2015 non fa il suo dovere**, poiché non opera in questa logica: si limita ad esasperare i livelli sanzionatori, già molto più elevati di quelli comunitari e non graduati. L'effetto di questa politica sarà, inevitabilmente, di ridurre le attività legali a favore di quelle illegali, con risultati opposti sugli obiettivi indicati dalla Comunità. Questo per quanto riguarda l'ambito di cui ci occupiamo: il regno animale e, specificamente, l'avifauna.

Occorre – in Italia – un cambio sostanziale di vision e di modello operativo, per rientrare nei limiti indicati dalle Direttive europee. Ci permettiamo di indicarne *uno possibile che consente anche, senza dubbio, risparmi di personale e di costi, senza pregiudicare il risultato.*

Carattere generale

- **adottare integralmente vincoli e limiti dettati e/o raccomandati** dalla Comunità europea, sia in termini di norme che di comportamenti: l'All. B non è l'All. A ma è sostanzialmente differente e come tale va gestito nel pieno rispetto delle indicazioni comunitarie, la modulistica va semplificata, i tempi di risposta istituzionali devono essere rigorosamente rispettosi della legge, i rapporti del Ministero con le associazioni di categoria vanno formalizzati e riempiti di contenuti operativi;
- il Reg. (CE) n. 337/97 afferma: *b) Ogni Stato membro può inoltre designare ulteriori organi di gestione e altri organi competenti incaricati di cooperare nell'applicazione del regolamento; in tal caso l'organo di gestione principale ha il compito di fornire agli organi aggiuntivi tutte le informazioni necessarie alla corretta applicazione del regolamento.* (art. 13, comma 1). Fra gli "organi competenti" a cooperare nell'applicazione del regolamento" non può non esserci la categoria di detentori, allevatori, commercianti di avifauna. Con piena dignità, data la professionalità e la serietà mostrata in questi anni. Ricordiamo anche che la seconda parte del medesimo comma afferma: "in tal caso l'organo di gestione principale ha il compito di fornire agli organi aggiuntivi tutte le informazioni necessarie alla corretta applicazione del regolamento." Lo scambio di informazioni fra i vari attori è vitale per adottare i migliori provvedimenti nell'interesse dell'ambiente, e su di esso insiste con determinazione la Commissione UE. Ad esempio lo scambio di dati relativamente alle specie maggiormente sequestrate dalle forze di polizia ed i prezzi delle specie protette sul libero mercato forniscono indicazioni fondamentali su quali sono le specie che alimentano il prelievo illegale in natura: è su queste che dobbiamo – tutti – concentrare attenzione, forze e risorse;

- **nei rapporti fra istituzioni e cittadini** e loro organizzazioni la massima trasparenza deve essere uno dei pilastri. Pertanto: tempi certi, motivazioni documentate, omogeneità di risposta e servizio devono rispettare quanto previsto dalla L. n. 241/90, detta appunto della trasparenza della pubblica amministrazione;
- ricordiamo che **la Comunità non richiede il registro per gli esemplari di All. B:** inutile quanto dispendioso strumento nato nel nostro Paese (1992) **prima** della normativa europea (1997: che appunto non lo prevede) e caparbiamente, immotivatamente e colpevolmente difeso, nonostante la sua onerosità per i cittadini e lo Stato (quindi, ancora per i cittadini.).

“Il registro non costituisce in alcun modo una prova della legalità della detenzione degli esemplari iscritti...” Il registro All. B è certamente *“un adempimento particolarmente gravoso anche per chi è chiamato a controllare sull’adempimento stesso”* (Circol. Esplicativa Interministeriale – Ministeri Ambiente e Politiche Agricole – ai fini dell’applicazione del Decr. 8 gennaio 2002, G.U. n. 15 del 18 gennaio 2002, punto 5): se è così, a cosa serve? Il registro è previsto dalla L. 150/92, ma è stato istituito dal Decr. Interministeriale 8 gennaio 2002: dunque **la sua gestione non richiede alcun intervento legislativo**, ma un semplice Decreto Interministeriale (Min. Ambiente e Politiche Agricole e Forestali). In particolare, lo strumento più opportuno è **la deroga**, peraltro già utilizzato per *“coloro che esercitano il commercio al dettaglio”* e per *“coloro che effettuano lavorazioni per conto terzi”* di pelli (art. 3, comma 1 d del Decr. Citato).

Riportiamo alcuni stralci di documenti ufficiali: *“al fine di non limitare l’utilizzo delle pratiche di allevamento di esemplari appartenenti a specie soggette ad un elevato sfruttamento commerciale...”, “...in particolare, le procedure per l’accertamento delle nascite in cattività di esemplari di specie incluse nell’Allegato B del Reg. (CE) 338/97 devono essere rapide”... “e devono poter consentire di ridurre l’onere degli adempimenti amministrativi a carico degli allevatori, ovviamente nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale”*.(da Circol. N. 38/2002 Direz. Generale per la Conservazione della Natura Min. Ambiente, a firma Dire Generale Di Croce).

Ed ancora:

- *“...sia irragionevole – e a ben vedere anche contrastante con la normativa comunitaria – ritenere ancora che un incombente quale quello della denuncia di nascita in cattività che non esiste in ambito comunitario, debba essere assolto con un adempimento particolarmente gravoso per chi deve porlo in essere e per chi è chiamato a controllare sull’adempimento stesso, ossia mediante notifica singola da effettuarsi per ciascun esemplare nato in cattività...”* (punto 3)
- *“Ragionevole ed aderente alla detta disciplina comunitaria, sembra quindi.....individuare una modalità alternativa differenziata e semplificata, di assolvimento dell’obbligo di denuncia di nascita in cattività, stabilito dall’ art.8 bis della legge n. 150/92.*

Questa modalità di assolvimento dell’obbligo sembra essere, per quanto sopra detto, conforme al dettato comunitario ed allo stesso tempo, in grado di assolvere alle esigenze tutte imposte dal Legislatore nazionale, di identificare gli esemplari nati in cattività...”(Punto 4).

- *“.....l’obbligo di denuncia di nascita in cattività previsto dall’art. 8 bis della L. n. 150 del 7 febbraio 1992 è assolto mediante il marcaggio, di cui all’art. 5, comma 5 della stessa L. 150/92 e all’art. 36, par. 1 del Reg. /CE) 1808/01...”* (Punto 6)

(Da Direttiva esplicativa DPN/5D/2004/1929, a firma congiunta Dire Gener. Aldo Cosentino e Vicecapo CFS Fausto Martinelli).

Ci pare che dal 2002, che non era il tempo delle guerre puniche, siano ovviamente cambiate le persone: il tempo produce i suoi effetti sugli esseri viventi. Non comprendiamo però perché abbia prodotto una svolta di 180 ° sugli indirizzi del Ministero. O meglio, rileggendo la storia politica degli anni successivi lo spieghiamo benissimo. Ma ciò che è avvenuto in Italia non corrisponde alle attese dell'Ambiente, alle leggi ed alla pratica degli altri Paesi europei. Non è venuto il tempo di porre rimedio a queste distorsioni ideologiche?

Acquisto/cessione, nascita, morte, spostamento degli esemplari protetti è sottoposto ad una serie di incombenze burocratiche che rendono molto oneroso l'allevamento e la detenzione degli esemplari di dette specie. Avendo l'obiettivo di favorire allevamento, detenzione e commercio legale di dette specie, riteniamo che la documentazione richiesta debba essere sfrondata e semplificata al massimo.

- una volta ridotti all'essenziale, la gestione dei principali *dati va informatizzata* per averne di ritorno analisi che consentano il miglioramento degli obiettivi e delle procedure, oltreché una più efficace tutela dell'ambiente. L'informatizzazione è fondamentale nel caso dell' All. A (v. nota specifica);
- **la battaglia al commercio illegale** via internet degli esemplari di specie protette va considerata prioritaria: le Associazioni di commercianti ed allevatori sono disponibili alla piena collaborazione;
- *le risorse vanno prevalentemente utilizzate in modo focalizzato sulle situazioni a rischio, piuttosto che disperse su migliaia di operatori.* Riteniamo perfettamente inutile perché inefficace il controllo continuo di migliaia di operatori e coppie riproduttrici, di decine di migliaia di nuovi nati in allevamenti ben conosciuti, indiscriminatamente. E' certamente più efficace la focalizzazione del controllo continuo sulle specie a rischio, perché notoriamente oggetto di attività illegali ben remunerate. E' sicuramente più utile ricercare le tracce e la presenza di esemplari di origine illegale (e della relativa catena distributiva) che verificare la presenza di errori formali negli atti burocratici;
- l'informatizzazione delle denunce di nascita di All. A consentirebbe di valutare – sul piano pratico – il tasso di crescita delle nascite in ambiente controllato e di attribuire la qualifica di “facilmente e comunemente allevate” ad altre specie. La semplificazione burocratica conseguente favorirebbe ulteriormente l'allevamento, il calo dei prezzi e dell'interesse per tale specie da parte degli operatori illegali (v. nota specifica);
- comportamenti ministeriali come quelli relativi al caso Ara Giacinto e delle tartarughe sono disdicevoli, oltreché in contrasto con il buonsenso, con le norme giuridiche vigenti e con l'interesse primario della tutela dell'ambiente. E' veramente scarsamente dignitoso rimettere in discussione una interpretazione consolidata da anni di applicazione, per di più- per farlo ignorando un comma del regolamento comunitario oppure mettere in discussione l'origine legale della riserva produttiva (i genitori) di 22 esemplari di Testudo, richiedendo documenti del 1992. Che, peraltro, erano a disposizione... Crediamo che nessuno possa ragionevolmente pensare che si tratti di scrupolo professionale! Con questa mentalità e comportamento delle istituzioni non è possibile alcun risultato nella difesa dell'ambiente.

Obiettivo specifico (Direttiva 2008/99/CE)

- se la Commissione ha lanciato l'allarme lo ha fatto presumibilmente sulla base di dati raccolti: ciò è di aiuto fondamentale nel nostro settore. *Conoscere questo dato di partenza e renderlo una informazione diffusa nel settore è di aiuto determinante;*
- individuare quali sono le specie oggetto di attività commerciali e di movimentazione illegali: tali specie devono essere il vero oggetto dell'intervento repressivo. È altamente improbabile

che si tratti di specie oggetto di normale allevamento: i prezzi non sarebbero remunerativi e dunque non stimolanti per queste attività lucrative. *Individuare queste specie consente di focalizzare l'attenzione e le risorse su un numero molto limitato (alcune decine) anzichè sulle centinaia di specie presenti negli allevamenti amatoriali.*

- tali specie devono essere oggetto di un programma di monitoraggio, da un lato (come entrano nel nostro Paese, dove, come e da chi vengono commercializzati, da chi vengono le manifestazioni di interesse o acquistati...) e dall'altro possono essere oggetto di una campagna di comunicazione volta a sensibilizzare gli allevatori sportivi ad essere molto rigorosi e prudenti nell'acquisto di esemplari di dette specie (verifica particolarmente attenta dei documenti d'origine e dell'integrità del marcaggio). Nei luoghi dedicati alle mostre ed alle mostre-scambio la vigilanza può essere aumentata. La sensibilizzazione dell'ambiente è fondamentale. *In entrambi i casi le organizzazioni degli allevatori sportivi e dei commercianti professionali possono dare contributi importanti: ma finora non sono mai stati proficuamente coinvolti, essendo visti come soltanto come soggetti che infrangono le leggi;*
- il commercio e lo scambio di esemplari di specie protette è diffuso in tutta la comunità. Spesso l'Italia è uno dei terminali mentre l'ingresso di soggetti illegali avviene attraverso Paesi abbastanza identificati. Il più efficace intervento repressivo si fa in quei Paesi e sui distributori italiani. Comprendiamo la difficoltà di interventi su più Paesi: ma è ciò che serve e che la Direttiva comunitaria indica: la collaborazione internazionale. *Crediamo sia noto a molti l'identità dei Paesi che sono punto di riferimento di trafficanti internazionali....;*
- il sistema sanzionatorio italiano deve essere rielaborato, per adeguarlo agli indirizzi delle Direttive comunitarie ed alle leggi italiane: *progressività e modulazione a seconda della gravità dell'infrazione e delle conseguenze non possono essere ignorate come oggi. È un dovere sancito dalle leggi.* Ricordiamo che si tratta di modifiche che non richiedono passaggi in Parlamento ma unicamente provvedimenti ministeriali: quindi si tratta di un percorso formale molto più semplice e rapido (e poco oneroso).
È forse un sogno, il nostro? Certamente, e ne siamo orgogliosi:

*“Il futuro appartiene a coloro che credono nella bellezza dei propri sogni”
(Eleanor A. Roosevelt)*

(4- segue)-Rev. 1

ACQUISTI INCAUTI?

ALLEVARE È PROTEGGERE: COMINCIAMO DAGLI ACQUISTI

Il titolo di questa nota è una delle possibili sintesi dell'essere "Movimento", da parte degli *allevatori sportivi e amatoriali*. Può essere inteso come rappresentazione di ciò che siamo (protettori della natura), ma anche come un obiettivo da perseguire ed un *dovere*: chi intende allevare come sportivo *deve* proteggere la natura, in tutte le forme e con tutti gli strumenti che l'intelligenza, la sensibilità, il buonsenso propri di ciascuno offrono. Naturalmente all'interno del complesso delle leggi che regolamentano la Comunità.

Appartenere ad una Comunità organizzata significa anche (meglio: soprattutto e prima di tutto) *assumersi dei compiti e dei doveri*.

Ad esempio, scendendo a fatti concreti, la battaglia contro il *bracconaggio*, vale a dire- nel caso di allevatori di uccelli- quella pratica che inizia con la cattura in natura di esemplari, *prosegue con le vicissitudini di sofferenza per gli animali*, termina con la vendita degli stessi in un qualche luogo. In questo ciclo ci sono aspetti che confliggono gravemente con il motto/obiettivo che dà il titolo alla nota. Non sfugge a nessuno che la cattura sia un impoverimento della natura, che la stessa produca traumi agli esemplari, che- da quel momento- soffrono gravemente: è sufficiente guardare lo stato di tali esemplari al momento della vendita/acquisto. Considerata la nostra natura sportiva/competitiva, ci poniamo la domanda: simili esemplari di cattura come verrebbero giudicati nelle nostre mostre, considerato che gli standard prevedono un giudizio sullo stato di salute e sull'aspetto? La risposta è ovvia, dunque chi cattura produce stress, a volte mortale, a esemplari di quella fauna che noi allevatori amatoriali e sportivi affermiamo di proteggere.

Ma non solo chi cattura, evidentemente: *anche chi acquista tali esemplari ha gravi responsabilità* nei confronti della natura e degli stessi. Le leggi del mercato sono chiare: se ad una offerta corrisponde una domanda, l'offerta cresce fino a soddisfare tutta la domanda. Più cresce la domanda (disponibilità ad acquistare esemplari di cattura) più crescono le catture e il bracconaggio.

Per inciso, ma non troppo: *in Italia la cattura in natura è considerata furto ai danni dello Stato*, la detenzione può configurare il reato di maltrattamento, perseguibile con una sanzione pecuniaria ma anche con la prigione (ad esempio in caso di morte del/degli esemplari catturati). *Chi acquista tali esemplari diviene complice di reati*: vista in questi termini, la cosa credo debba fare riflettere attentamente gli acquirenti.....Non si tratta più solamente di applicare il motto della nostra Comunità di appartenenza come allevatori amatoriali e sportivi ("Allevare è Proteggere"), appartenenza peraltro scelta volontariamente, ma di evitare violazioni del codice penale.

Ma aggiungo, come altro elemento di riflessione, quanto segue e che verrà richiamato più avanti: per il cittadino c'è l'obbligo non solo civico ma anche giuridico di denunciare le situazioni in cui viene commesso o si sta commettendo un reato, di cui si viene a conoscenza. *Quindi, chiunque vede uccelli presumibilmente di cattura ha l'obbligo/dovere di segnalarlo alle forze di polizia oppure a chi le forze di polizia può attivare.*

Forse queste prime righe danno una rappresentazione della realtà un po' diversa da quella che fino ad ora abbiamo (comodamente....) vissuto. Spero che tutti si rendano conto che un semplice uccellino di cattura comporta seccature non proprio trascurabili, per tutti: il catturatore/venditore, l'acquirente, chi ha anche solo il dubbio dell'origine del povero uccellino, l'organizzatore di mostre.

Non esistono solo obblighi etici ed emozionali (“Allevare è Proteggere”) ma anche doveri di legge...

Complicata, vero?

La Società Ornitologica Reggiana ha maturato da tempo questa consapevolezza e ne ha tratto conclusioni operative che si obbliga di applicare nei suoi eventi ornitologici. Anche per tutelare non solo gli animali ma gli stessi allevatori: riflettere per capire. Da cui il Regolamento sul benessere in mostra (2008), unico nel suo genere, il Regolamento mostra, le iniziative di informazione e sensibilizzazione, l'organizzazione di controllo (e repressione) delle violazioni delle proprie regole e di quelle dello Stato, nell'ambito delle principali mostre. Anche con provvedimenti drastici: la segnalazione alle forze di polizia o veterinarie preposte e l'esclusione dalle proprie manifestazioni di chi viola la legge: *tutto ciò non è una minaccia per il futuro, ma è storia*. Nulla di tutto questo è presente in analoghe manifestazioni ed il motivo non è che altri siano meno sensibili o meno bravi, ma perché *le mostre di Reggio hanno una risonanza particolarmente interessante per il malaffare*. Quindi, tutti i partecipanti e non solo gli organizzatori devono tenerlo presente ed adeguare la propria attenzione ed il proprio comportamento. Questi provvedimenti organizzativi operativi hanno lo scopo di realizzare *veramente* il motto: “Allevare è Proteggere”. Questi ideali/obiettivi che identificano il nostro Movimento non posso essere solo oggetto di chiacchiere: *devono essere perseguiti da tutti gli appassionati che si qualificano allevatori sportivi*. Non sono ammesse deroghe, né ignoranze, né timori per le conseguenze (?): tutti dobbiamo collaborare personalmente, fattivamente e costruttivamente per ostacolare il più possibile la pratica del bracconaggio. Per motivi ideali, di appartenenza, di rispetto dei doveri di legge.

Nel corso della 75^a Esposizione si è proceduto ad una operazione, di cui troverete elementi nelle notizie di stampa allegate. La conclusione è stata importante: sequestro e liberazione di centinaia di esemplari di avifauna autoctona illegalmente catturata e detenuta, denuncia dei responsabili. La partenza è stata una segnalazione a SOR (bravissimi!) del probabile arrivo di uccelli di cattura nel mercato: è scattata l'operazione condotta dalla Forestale, coadiuvata – oltrechè da SOR- da associazioni ambientaliste e di volontariato.

Nel corso di questa operazione di polizia, sviluppatasi all'interno ed all'esterno dei padiglioni, con appostamenti, pedinamenti, perquisizioni ed altre attività investigative del caso, “qualcuno” (evidentemente cosiddetti allevatori, che di sportivo non hanno più nulla...) ha acquistato alcuni di questi soggetti. Qualcun altro, ha annotato ciò che accadeva, per poi riferirlo polemicamente a mostra terminata.

Questi sono due nodi fondamentali, su cui- per l'ennesima volta- invito gli appassionati a riflettere con grande attenzione ed a trarne conclusioni coerenti con il motto: “Allevare è Proteggere” e con gli interessi di tutto il Movimento.

Chi acquista lo fa inconsapevolmente? Uccelli di recente cattura hanno aspetto e comportamenti inequivocabili, che non sto a ricordare, poiché parlo ad esperti. Anello e documenti: normalmente sono visibilmente fasulli. O addirittura mancano: dunque, i soggetti non sono identificati a norma di legge, pertanto la loro origine, ai sensi della legge italiana, è da considerarsi di cattura: furto ai danni dello Stato. Lo stato di contenzione (densità, tipologia delle gabbie...) e di salute degli animali giustifica anche la denuncia per maltrattamento. Tutto questo è visibilissimo ad una prima occhiata: non occorre essere super esperti...*Pertanto, è innegabile: chi li acquista lo fa nella consapevolezza che si tratta di soggetti di cattura. Diviene complice: ricettazione? Prosegue comunque nel maltrattamento.....* Si giustificano adeguati provvedimenti di polizia: è probabile che il prossimo anno verranno sanzionati anche gli acquirenti.

Chi non segnala è giustificato? Chi non segnala si rende complice di chi commette il reato, ma- soprattutto- sul piano ideale ed etico offende il comune sentire e minaccia uno dei pilastri del Movimento. E rende vano lo sforzo- fatto per tutti- degli organizzatori di tenere sotto controllo questi comportamenti dei bracconieri: anche questo aspetto non dovrebbe avere bisogno di ulteriori spiegazioni. In un contesto come quello di Reggio E., che è diventato delle note dimensioni per soddisfare la domanda degli allevatori, solo la cooperazione fra visitatori ed organizzazione può dare frutti positivi: oltre 150.000 soggetti presenti, oltre 30.000 i visitatori, con tempi di controllo degli accessi sempre troppo lunghi secondo la pazienza degli allevatori in mostra scambio....Sono cose note perché sotto gli occhi di tutti. Eppure, pur con la situazione descritta, una sola segnalazione è pervenuta *nel corso* della 75^a edizione, quella citata che ha dato il via all'intervento di "bonifica". In compenso, terminata la kermesse, ecco che escono le segnalazioni, quando non è più possibile intervenire. In compenso alimentano sterili discussioni sui massimi sistemi, direi di bassissimo profilo. Le spiegazioni? Tipiche di un popolo senza il senso di appartenenza: non sono fatti miei, non avevo tempo, non potevo abbandonare la mia postazione, avevo paura di ritorsioni, non faccio la spia.....: uno spaccato drammatico, che nella sua semplice rappresentazione fornisce un'immagine coerente con un Paese in dissoluzione.

Incauto acquisto consapevole, consapevole rinuncia a segnalare gravi violazioni di legge dannose per il Movimento mostrano i limiti odierni della nostra Comunità: pretendo il rispetto dei miei diritti, non riconosco i miei doveri. Nessuno ricorda più che, in una Comunità, i propri diritti terminano dove iniziano quelli degli altri. Nessuno ricorda più la frase dell'ultimo grande (per gli ideali) Presidente degli Stati Uniti: "**Prima di chiederti cosa possa fare il tuo Paese per te, chiediti cosa TU puoi fare per lui!**". E fallo, aggiungo io.....

Le Comunità e le organizzazioni associative, soprattutto di volontariato come le nostre, muoiono non tanto per carenze di danaro ma di idealità, nelle donne e negli uomini che ne fanno parte. E per eccesso di parole vuote.

Anche la nostra piccola Comunità rischia questo.

8 dicembre 2014 - Enrico Banfi

VISITA AI MERCATI ORNITOLOGICI - VADEMECUM

AIUTACI AD AIUTARTI

- 1 - Il viaggio ad un mercato ornitologico non è una gita premio per ragazzi. E' un evento complesso per la presenza di regole vincolanti per i singoli partecipanti, e comportanti gravi sanzioni personali in caso di violazione.
- 2 - Le norme da rispettare hanno carattere penale, quindi il mancato rispetto può sanzionare con condanne che prevedono la perdita della libertà personale.
- 3 - L'organizzatore del viaggio ha gravi responsabilità anche su questo piano, e non solo dal punto di vista della sua funzione di tour operator.
- 4 - Il proprietario del mezzo di trasporto e l'autista hanno responsabilità rilevanti che dipendono dal comportamento dei viaggiatori e dalla professionalità dell'organizzatore. Da veicolo per semplice trasporto di persone in gita si può trasformare, a loro insaputa, in veicolo per il trasporto commerciale di animali vivi: necessita di specifiche omologazioni sia come veicolo che come autista.
- 5 - Ogni esemplare appartenente ad avifauna CITES o comunque protetta (ad es. autoctona europea) deve essere accompagnato da Documento di autocertificazione relativa alla *provenienza/origine*, per attestare che non si tratti di esemplari di cattura . Per gli esemplari di specie in All. A occorre anche il Certificato commerciale CITES, o certificato giallo. E' rilasciato dalle Autorità CITES del Paese di provenienza: *non si fa sul posto*, come il certificato d'origine .
- 6 - Ogni esemplare che viene movimentato al di fuori del luogo privato di detenzione deve essere accompagnato da Mod. 4 o equivalente (*autocertificazione* sanitaria da parte del possessore/trasportatore) per il trasporto entro i confini italiani e da Certificato Sanitario europeo/internazionale per trasporti fra Paesi, a *firma di veterinario ufficiale*.
- 7 - Non è imposto dalle norme vigenti (salvo casi specifici) ma è importante che gli esemplari siano dotati di marcaggio individuale di identificazione (anello, microchip) e che gli elementi di identificazione siano riportati sui certificati citati. Il marcaggio deve essere a norma di legge ed essere integro. E' *interesse* dell'allevatore rispettare rigorosamente questo semplice suggerimento e verificare presenza ed integrità del marcaggio.
- 8 - È *dovere* dell'allevatore:
 - a) - partire per il mercato con i modelli necessari all'autocertificazione;
 - b) - pretendere che il venditore compili in ogni sua parte di competenza i documenti e li firmi e completare lui stesso le parti di sua competenza, con data e firma;
 - c) - verificare la presenza nel mercato o mostra-mercato del veterinario ufficiale che rilasci il Certificato Sanitario europeo;
 - d) - in caso di esemplari di All. A, accertarsi che l'esemplare sia accompagnato dal Certificato Commerciale previsto dalla legge.

La mancanza di uno solo degli adempimenti descritti deve considerarsi un impedimento all'acquisto dell'esemplare: senza alcun dubbio.

Non acquistare esemplari non svezziati, impauriti, in stato di sofferenza, con piumaggio non in ordine, con anello manomesso: si tratta di condizioni ad alto rischio!

- 9 - Gli esemplari vanno ospitati e trasportati secondo le regole stabilite dal Disciplinare Volontario FOI, approvato nel 2008 dal Ministero Salute italiano. Il Disciplinare può essere consultato sui siti FOI e SOR o richiesto alle medesime organizzazioni. Ricordiamo: le caratteristiche dei contenitori per il trasporto, la densità massima degli animali, la non com-

presenza nel medesimo contenitore di specie diverse, soprattutto se aggressive, disponibilità di cibo e acqua.

- 10 - I contenitori (“trasportini”) vanno ospitati in luogo aerato e climatizzato. Se il viaggio avviene di giorno, anche illuminato, per consentire abbeverata e alimentazione. La densità e la disposizione dei contenitori nel vano deve essere tale da non pregiudicare la circolazione dell’aria. Il veicolo per il trasporto deve avere un volume abilitato al trasporto, se non è possibile tenere i contenitori nel vano dei passeggeri. *E’ opportuno che il vano ospiti solo specie tipiche del Movimento degli allevatori sportivi di uccelli da gabbia. Dunque, niente galline, conigli, cavie, rettili ecc.in coabitazione con gli uccelli da gabbia.*
- 11 - È opportuno che con lo stesso veicolo di trasporto non viaggino contemporaneamente allevatori sportivi e commercianti di avifauna: per questi ultimi vigono precisi obblighi normativi sul trasporto degli animali (compreso il veicolo di trasporto) che non valgono per gli *allevatori sportivi senza finalità di lucro*. La coesistenza potrebbe creare gravi problemi.
- 12 - L’organizzatore del viaggio al mercato/mostra-scambio estero o italiano deve:
- conoscere perfettamente tutte le normative e le problematiche qui velocemente ricordate, in modo da avere le capacità di organizzare secondo la legge il viaggio;
 - informare compiutamente ed anticipatamente tutti i partecipanti sulle norme, i rischi, i comportamenti obbligati necessari, possibilmente mediante documento scritto;
 - avere cura di procurarsi le informazioni fondamentali sull’organizzazione del mercato (ad esempio, la presenza certa del veterinario ufficiale, il luogo in cui reperire il servizio e gli orari in cui è attivo);
 - garantire la disponibilità dei moduli standard di certificazione e la loro compilazione corretta prima dell’imbarco, al ritorno;
 - accertare la presenza di soli allevatori sportivi o loro stretti famigliari sul veicolo collettivo di trasporto: registrazione dei nominativi con relativo RNA (lista passeggeri);
 - garantire l’assenza di *non* allevatori sportivi e di viaggiatori interessati ad imbarcare soggetti diversi dall’avifauna FOI/ COM;
 - verificare le condizioni del veicolo di trasporto, in particolare del vano bagagli (aerato, illuminabile);
 - verificare la correttezza dell’imbarco (degli animali) nel viaggio di ritorno, compresa la dotazione dei vari tipi di certificati/documenti necessari, per ogni singolo viaggiatore.
- 13 - L’organizzatore del viaggio assume in tale veste molteplici e gravi responsabilità nei confronti della legge, dei partecipanti ma anche del Movimento degli allevatori sportivi. Le carenze del suo operato possono generare errati comportamenti da parte dei partecipanti, con conseguenti danni di rilevanza penale per gli allevatori e di immagine da parte del nostro Movimento. Si consiglia all’organizzatore l’apprendimento delle norme e l’adozione di un metodo scrupoloso e prudente che dia le necessarie garanzie.

E, ricorda:

- ***assenza del documento di origine (ALL. A e B): arresto da 6 mesi a 1 anno o ammenda da 20.000 a 200.000 euro;***
 - ***assenza di Mod. 4: ammenda da 430 euro***
- Più eventuali sanzioni (anche penali) per maltrattamento, anche il carcere.***

Revis. Dicembre 2015 - Banfi

DOCUMENTO DI CESSIONE INTERNAZIONALE CITES

CITES- Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora

**Dichiarazione di cessione
Transfer Declaration
Abtretungserklärung
Verklaring van de Overdracht**

Cedente / Seller / Verkäufer / Verkoop.....

Indirizzo / Address / Adresse.....

Città / City / Stadt / Stad.....

**Dichiara di aver ceduto
Declares to have sold to
Erklärt abgetreten zu haben
Het declareert naar heft verhandeld**

Acquirente / Buyer / Käufer / Koper.....

Indirizzo / Address / Adresse.....

Città / City / Stadt / Stad.....

**I seguenti uccelli inclusi in CITES
The followings birds included in CITES
Die folgenden eingeschlossenen Vogel in CITES
De volgende eingeschlossenen vogelstand in CITES**

Numero di uccelli / Birds numbers / Vogelnummer / Vogelnummer..... Appendice B/ Appendix B / Anlage B / Installatie B

Anelli nr. / Rings N. / Ringe N.....

.....

Nome latino / Latin name / Lateinname / Latijnse naam:

.....

Nome comune/ Common name / Allgemeinname / Algemeen naam:

.....

Città / City / Stadt / Stad..... Data / Date / Datum.....

Acquirente / Buyer / Käufer / Koper: Firma/Signature.....

Cedente / Seller / Verkäufer / Verkoop: Firma/Signature.....

Completare in ogni sua parte. Firmare entrambi. Conservare accuratamente nel registro Cites

CONSIGLI MOSTRA-SCAMBIO

Consigli per la mostra scambio (1)

- 1- non portate uccelli senza conferma del posto.
Ed anche: portatene una quantità ragionevole!
- 2- utilizzate trasportini puliti, non di legno, omologati e partite da casa col Mod. 4 compilato.
Se pensate di acquistare, portate con voi moduli di Mod. 4 per il ritorno.
- 3- mantenete la densità indicata dal Disciplinare FOI ed approvata dal Ministero
- 4- non mescolate specie diverse nello stesso trasportino.
- 5- il bus deve avere il bagagliaio con la ventilazione: verificate! Non eccedete nella densità di trasportini nel vano bagagli.
In alternativa teneteli assieme ai viaggiatori.
- 6- rispettate rigorosamente le disposizioni SOR
- 7- non scambiate nei piazzali: è sanzionato dal regolamento comunale.
- 8- acquistate o cedete esemplari di specie protette (CITES, Autoctona) solo con documenti in regola e con anello!
- 9- non esponete, cedete, acquistate animali in precarie condizioni di salute o non autosufficienti dal punto di vista alimentare.
- 10- non pubblicizzate nè esponete nè tentate di vendere animali allevati a mano.
- 11- non mostrate grandi quantità di danaro: ci sono borseggiatori che vi osservano!!!!

SOR- Soc. Ornitologica Reggiana, 2015

CERTIFICATO SANITARIO INTERNAZIONALE

Certificato sanitario per l'esportazione di uccelli ornamentali Health certificate for export of ornamental birds

Identificazione dei volatili – Identification of birds

Specie e razza - Species and breed	Numero Number	Specie e razza - Species and breed	Numero Number
Identificazione individuale Individual identification			

Proprietario / Provenienza – Owner / Place of loading

--

Destinazione degli uccelli – Destination of birds

--

Garanzie sanitarie : Con la presente si certifica che i soggetti di cui al presente certificato provengono da territorio dove, da oltre 60 giorni, non si sono verificati casi di Malattia di Newcastle, Psittacosi, Influenza aviare.

Il territorio e l'allevamento da cui provengono gli animali non è soggetto ad alcuna restrizione di Polizia Veterinaria. I soggetti non sono vaccinati contro Influenza Aviare e provengono da territorio ove non viene praticata la profilassi vaccinale.

Sanitary certificate : The animal to which this certificate refers come from a territory where no case of Newcastle Disease, Avian Influenza and Psittacosis has been recorded over the past 60 days.

The territory and the breeding which the animals came from is not subject to any Veterinary restrictions.

The animals are not vaccinated against Avian Influenza and came from a territory where is not compulsory the vaccination.

Vaccinzioni / vaccinations:

Mezzo di trasporto / Transport means:

I soggetti di cui al presente certificato sono stati visitati in data odierna e non presentano alcun sintomo riferibile a malattia infettiva della specie / The animals of which the present certificate have been visited in today's date and have not shown referable symptoms of infective disease or illness of the kind.

In conformità con Direttiva 91/628/CEE - In conformity with Directive 91/628/CEE.

Rilasciato a/ issued in Reggio Emilia,

Il Veterinario Ufficiale – Official Veterinary

MODELLO 4 - ROSA

ROSA MODELLO 4
DICHIARAZIONE DI PROVENIENZA DEGLI ANIMALI Mod. 4

Regione _____ A.S.L. _____ Sono p.a. _____

A IDENTIFICAZIONE Il proprietario _____ In qualità di detentore degli animali _____

dei animali vivi in loco _____ Comune di _____ Prov. _____

codice postale _____ registro presso la A.S.L. n. _____ id _____ (indicare che i seguenti animali _____)

Specie	Categoria	Id.	Caratteristiche di identificazione degli animali e Controllati

con questo attestato e l'elenco di accompagnamento in applicazione al regolamento di polizia veterinaria.
 Dichiaro che tutti gli animali sopra indicati sono stati sottoposti con regolare documentazione di accompagnamento e presentati da un veterinario autorizzato dal reparto
 della ASL _____

B DICHIARAZIONE PER IL MACELLO Dichiaro che gli animali destinati alla macellazione _____

1- non sono stati trattati o sottoposti ad interventi di cura e veterinari (veterinaria) _____

2- nel caso di animali destinati alla macellazione sono nati _____

a) NON SONO STATI sottoposti a trattamento con le seguenti sostanze:
 SOMO STATI (o se sono stati trattati con le seguenti sostanze: _____)

b) NON SONO STATI sottoposti a trattamento con i seguenti prodotti fitofarmaci: _____

c) NON SONO STATI sottoposti a trattamento con i seguenti prodotti fitofarmaci: _____

3- sono stati osservati i previsti tempi di sospensione per i trattamenti con i prodotti di cui sopra al punto 2.

4- dichiaro inoltre di avermi cura del modo di trattamento nonché della pulizia e del controllo sanitario _____

C DESTINAZIONE Gli animali sono destinati a: Allevamento Alcolico Alcolico Sale di sale Altro _____

dal Sig. _____ Comune di _____ Prov. _____

Data _____ 1 Detentore degli animali _____

D TRASPORTO Il trasporto _____

dal Sig. _____ Comune di _____ Prov. _____ (indicare del mezzo di
 trasporto) _____ (indicare che gli animali trasportati sono responsabili del rischio della legge veterinaria)

Scatola indicata per il mezzo di trasporto è stata regolarmente sigillata _____

Data _____ il trasportatore _____

E ATTESTAZIONI SANITARIE Il sottoscritto dichiara di aver sottoposto gli animali di cui sopra con questa DICHIARAZIONE al punto _____

Allegato C che Reg. AN n. 1/98 art. 10, comma 1, lettera a) sottoposti a sottocultura ufficiale con la seguente sanifica sanitaria e che gli animali sottoposti sono stati sottoposti con i dati seguenti alla prima diagnosi per:

Malattia	Data Controllo Cui	Data Controllo Movimento	Qualifica Movimento

Il veterinario autorizzato come tale responsabile sono _____ in data _____

Osservatore Allevatore Uscita Sanitaria _____

Data _____ il trasportatore _____

Per informazioni rivolgersi al Reparto Veterinario e Sanitario di _____

COPIA PER L'AZIENDA SPEDITRICE (1)